



Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

DOSSIER GIURISPRUDENZIALE

IN MATERIA DI CONCORSI UNIVERSITARI E ASN

Il **Dossier** della giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) è articolato in **3 macro sezioni** (Professori Ordinari e Associati, Ricercatori e ASN). Ogni sezione cataloga per **tematiche generali** (a loro volta suddivise in **paragrafi**) le massime, già pubblicate nel sito, sistematizzando così la giurisprudenza. Il Dossier, scaricabile dal nostro sito, è aggiornato dalla Redazione con cadenza trimestrale.

SOMMARIO

A. PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI.....	6
1. IL BANDO	6
1.1. PARAMETRI DEL BANDO.....	6
1.3. PREVISIONE DI UN PUNTEGGIO MINIMO	8
1.4. L'ART. 18 DELLA L.N. 240/2010	9
1.5. L'ART. 24 DELLA L.N. 240/2010	9
2. LA DOMANDA DEI CANDIDATI	10
2.1. AUTOCERTIFICAZIONI	10
2.2. PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE	13
2.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
2.4. TARDIVITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
3. LA COMMISSIONE.....	14
3.1. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	14
3.2. PARITÀ DI GENERE	18



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

3.3. APPARTENENZA DEI COMMISSARI AL SSD OGGETTO DEL CONCORSO	19
3.4. CONFLITTO DI INTERESSI	20
3.5. REQUISITI DEI COMMISSARI	23
4. I CRITERI VALUTATIVI	23
4.1. PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI	23
4.2. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI PREDETERMINATI	26
5. L'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE	27
5.1. DISCREZIONALITÀ TECNICA	27
5.2. MOTIVAZIONE	33
5.3. GIUDIZIO E RAFFRONTO GLOBALE	38
5.4. VERBALIZZAZIONE	40
5.5. GIUDIZIO A MAGGIORANZA	42
5.6. ERRORE MATERIALE	43
5.7. APPLICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI	43
5.8. TERMINE DELL'ATTIVITÀ VALUTATIVA	48
5.9. PROVA DI IDONEITÀ	49
6. L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL RETTORE	49
7. LA PROPOSTA DI CHIAMATA E LA CHIAMATA	50
7.1. I POTERI DEL DIPARTIMENTO	50
7.2. IL DISSENSO IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	53
7.3. LE SANZIONI	54
8. I PROFILI PROCESSUALI	54
8.1. INTERESSE A RICORRERE	54
8.2. PIENA CONOSCENZA DELL'ATTO LESIVO	59
8.3. CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE	60
8.4. I POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO	61
8.5. PREGIUDIZIALITÀ TRA PROCEDIMENTI	64
8.6. VIZI RADICALI INFIANTI L'INTERA PROCEDURA	64
8.7. L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO	65
8.8. SULLE ALTRE FONTI	65
8.9. SULL'INESAURIBILITÀ DEL POTERE AMMINISTRATIVO	65



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

8.10. SULL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO	66
8.11. SULL'ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO	66
8.12. IL GIUDIZIO PER REVOCAZIONE	68
8.13. TEMPO VALUTAZIONE CANDIDATI	69
8.14. SUL COMMISSARIO AD ACTA	69
8.15. SUGLI EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO	69
8.16. SUL RICORSO INCIDENTALE	71
8.17. RAPPORTI COL GIUDIZIO COSTITUZIONALE	71
8.18. RAPPORTO CON ALTRI GIUDIZI DI ALTRE COMMISSIONI	72
8.19. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO	72
9. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO	73
9.1. L'ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	73
9.2. NOMINA DI UNA NUOVA COMMISSIONE	73
9.3. TITOLI VALUTABILI	75
9.4. DISCREZIONALITÀ E VINCOLO CONFORMATIVO	76
9.5. SPETTANZA DELLA RETRIBUZIONE	76
9.6. EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORSO	77
10. LA TUTELA CAUTELARE	78
B. RICERCATORI	84
1. AUTONOMIA REGOLAMENTARE	84
2. IL BANDO	86
3. LA DOMANDA DEI CANDIDATI	89
4. LA COMMISSIONE	91
4.1. COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	91
4.2. CONFLITTO DI INTERESSE	93
5. I CRITERI VALUTATIVI	96
5.1. PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI	96
5.2. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI PREDETERMINATI	99



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

6. L'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE.....	100
6.1. DISCREZIONALITÀ TECNICA	100
6.2. MOTIVAZIONE	104
6.3. VALUTAZIONE PRELIMINARE	106
6.4. VALUTAZIONE GLOBALE	107
6.5. ERRONEA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	107
6.6. PUBBLICAZIONI E TITOLI VALUTABILI.....	108
6.7. VOTO NUMERICO	110
6.8. VERBALIZZAZIONE.....	112
6.9. FORME DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.....	112
6.10. SULLA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA	112
6.11. CONGRUENZA DEL PROFILO SCIENTIFICO.....	113
7. LA PROPOSTA DI CHIAMATA E LA CHIAMATA.....	115
7.1. POTERI DEL DIPARTIMENTO.....	115
7.2. RAPPORTO TRA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E COMMISSIONE	115
8. I PROFILI PROCESSUALI	116
8.1. INTERESSE A RICORRERE.....	116
8.2. SILENZIO INADEMPIMENTO	118
8.3. GIUDIZIO DI ALTRA COMMISSIONE.....	118
8.4. SULLE ALTRE FONTI	119
8.5. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO	119
8.6. RAPPORTO TRA ISTANZA ACCESSO E GIUDIZIO	121
8.7. SULLA IMPROCEDIBILITÀ DELLE CENSURE A CAUSA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA COMMISSIONE.....	122
8.8. SUGLI ATTI NON IMMEDIATAMENTE LESIVI	122
8.9. SUL SILENZIO NELLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	122
9. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA	123
10. LA TUTELA CAUTELARE.....	123
C. ASN.....	130



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

1. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	130
1.1. IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	130
1.2. L'ALLEGAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI	130
2. COMMISSIONE	130
2.1. REQUISITI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	130
2.2. CONFLITTO DI INTERESSE	132
3. I CRITERI VALUTATIVI.....	132
3.1. PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI	132
4. L'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE.....	134
4.1. GIUDIZIO NEGATIVO SULLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.....	134
4.2. DISCREZIONALITÀ TECNICA	136
4.3. MOTIVAZIONE	142
4.4. MOTIVAZIONE RAFFORZATA	150
4.5. ANALITICITÀ DELLA VALUTAZIONE.....	151
4.6. IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE.....	153
4.7. RAPPORTI TRA GIUDIZIO DEL SINGOLO COMMISSARIO E GIUDIZIO COLLEGIALE	154
4.8. ILLEGITTIMITÀ DEL SINGOLO GIUDIZIO INDIVIDUALE	156
4.9. GIUDIZIO A MAGGIORANZA	157
4.10. APPLICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI	157
4.11. CONGEDI PARENTALI	163
4.12. IL PARERE PRO VERITATE	163
4.13. IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA	164
4.14. ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	165
4.15. NUOVA ABILITAZIONE ASN	165
4.16. SCORPORA DEL VOTO DELLA COMMISSIONE.....	166
4.17. CONGRUENZA DEL PROFILO SCIENTIFICO.....	166
5. I PROFILI PROCESSUALI	167
5.1. INTERESSE A RICORRERE.....	167
5.2. ALLEGAZIONI A DOMANDA DI ANNULLAMENTO.....	167
5.3. RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	168
6. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO.....	168



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

6.1. VINCOLATIVITÀ GIUDICATI.....	168
6.2. OTTEMPERANZA.....	168
6.3. RISARCIMENTO DEL DANNO.....	170
7. LA TUTELA CAUTELARE.....	172

*

A. PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI

1. IL BANDO

1.1. Parametri del bando

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 282 del 28.3.2023

Il bando di concorso fissa il perimetro entro il quale la Commissione giudicatrice può esercitare la propria discrezionalità. I candidati vanno comparati, al fine di individuare il migliore, in relazione ai parametri stabiliti dal bando di concorso: tutti i parametri ivi indicati, senza tralasciarne alcuno, ma anche senza introdurne di ulteriori, manipolandoli e integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi, dovendosi attenere la Commissione di attenersi a una interpretazione strettamente letterale del bando di concorso.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3519 del 5.4.2023

La procedura di cui al comma 5 dell'art. 24 della l.n. 241/1990 è uno strumento di stabilizzazione per i ricercatori a tempo determinato che possono avvalersi di un percorso ad hoc per acquisire la qualifica di professore associato, ove nell'ambito di una progressione di tipo verticale emerge come ragionevolmente fondato considerare l'elemento di appartenenza, nella medesima Università, al medesimo settore scientifico-disciplinare del posto da ricoprire; diversamente, quella di cui al comma 6, dove una tale condizione, oltre a non trovare riscontro nella previsione di legge, riguardando la mera



STUDIO LEGALE
CARROZZA-PIGNATELLI

www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

progressione di carriera di posizioni professionali già strutturate nell'ateneo, sarebbe nel contempo irragionevole e foriera di avanzamenti *ad personam*, secondo le disponibilità di ciascun Dipartimento, in contraddizione con il principio del *favor participationis* che deve assistere procedure di tipo comparativo quale quella in esame, per la selezione della migliore professionalità in relazione al posto di docenza da assegnare.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 6964 del 22.4.2023

Il bando di concorso è da considerare *lex specialis* del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva essendo dunque vietata la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 8832 del 24.5.2023

Se l'insegnamento stesso è in lingua estera ed attiene a materia dagli spiccati profili sovranazionali, l'accertamento delle competenze linguistiche va ragionevolmente previsto nel Bando di concorso, poiché si pone sicuramente "in relazione alle esigenze didattiche" dell'insegnamento stesso (anche in coerenza con la tendenza dell'ordinamento in materia di provvista di personale pubblico, espressa in generale dall'art. 37 D.lgs 165/2001, tendenza ulteriormente rafforzata dal D.lgs 75/2017).

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6225 del 26.6.2023

La preventiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – afferenti al settore concorsuale individuato – nell’ambito della lex specialis della procedura di chiamata, rappresenta una facoltà espressamente riconosciuta alla singola Università, rispondente alla finalità di operare una ulteriore specificazione del profilo richiesto assicurando al contempo l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo, quali principi destinati a governare anche le procedure di reclutamento riservate agli “interni” (c.d. “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010), ove siano presenti più candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura, nel cui novero rientra la presente fattispecie, oggetto di controversia..

*

1.3. Previsione di un punteggio minimo

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 427 del 4.4.2023

E’ infondato il motivo di ricorso volto a contestare la legittimità di un Bando di una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia e del Regolamento di Ateneo che prevedano un punteggio minimo, sul presupposto che l’abilitazione scientifica nazionale sarebbe requisito sufficiente per la chiamata. Ed infatti, le procedure di chiamata hanno ad oggetto la valutazione sia dell’attività didattica, sia dell’attività di ricerca, sia dei compiti organizzativi del candidato; diversamente, l’abilitazione scientifica riguarda esclusivamente la qualificazione scientifica dei candidati e ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Pertanto, dal momento che il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto al reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali, l’indicazione di un punteggio minimo non presenta profili di manifesta



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

irragionevolezza, essendo diretta a garantire la piena idoneità dei professori sotto tutti i diversi profili dell'attività che saranno chiamati a svolgere.

*

1.4. L'art. 18 della l.n. 240/2010

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4068 del 21.4.2023

L'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010 contemplando espressamente una serie di categorie soggettive costituisce un'elencazione di carattere necessariamente tassativo. In questo senso depone, sul piano testuale, l'assenza di locuzioni che denotino, all'opposto, il suo carattere solo esemplificativo oltre che, sul piano, logico, la natura eccezionale (e come tale non suscettibile di estensione alcuna) di una previsione che impone dei significativi limiti all'autonomia gestionale dell'Ente universitario.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4234 del 27.4.2023

L'art. 18 della legge 240/2010, pur garantendo l'autonomia del singolo ateneo, affidando alla discrezionalità della sua potestà regolamentare la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, subordina tale autonomia al "rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori"; Carta europea che conferma la sussistenza del principio della necessaria esperienza dei soggetti chiamati a comporre le commissioni di valutazione nel settore oggetto di chiamata.

1.5. L'art. 24 della l.n. 240/2010

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3519 del 5.4.2023

La procedura di cui al comma 5 dell'art. 24 della l.n. 241/1990 è uno strumento di stabilizzazione per i ricercatori a tempo determinato che possono avvalersi di un percorso ad hoc per acquisire la qualifica di professore associato, ove nell'ambito di una progressione di tipo verticale emerge come



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

ragionevolmente fondato considerare l'elemento di appartenenza, nella medesima Università, al medesimo settore scientifico-disciplinare del posto da ricoprire; diversamente, quella di cui al comma 6, dove una tale condizione, oltre a non trovare riscontro nella previsione di legge, riguardando la mera progressione di carriera di posizioni professionali già strutturate nell'ateneo, sarebbe nel contempo irragionevole e foriera di avanzamenti *ad personam*, secondo le disponibilità di ciascun Dipartimento, in contraddizione con il principio del favor participationis che deve assistere procedure di tipo comparativo quale quella in esame, per la selezione della migliore professionalità in relazione al posto di docenza da assegnare.

*

2. LA DOMANDA DEI CANDIDATI

2.1. Autocertificazioni

Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 563 del 24.2.2023

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nel prevedere che “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto “emanato sulla base” della stessa. La norma in questione si applica allorché l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Pertanto, è illegittimo il provvedimento



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

di autotutela di decadenza dalla qualifica di professore di seconda fascia adottato dall'Ateneo nel caso in cui la non veritiera attestazione (conoscenza di provvedimenti penali in corso) resa dal ricorrente non era prescritta quale requisito essenziale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina; d'altro canto, una volta accertati i procedimenti penali in corso, l'Università avrebbe dovuto valutare l'eventuale rilevanza ostativa degli stessi ai fini della nomina, il che non è avvenuto nel caso di specie, ove l'annullamento in autotutela è stato fatto discendere automaticamente dall'accertato mendacio, senza valutazione alcuna.

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1981 del 29.3.2023

La mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e autocertificato dal candidato non è suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione universitaria, quanto al grado di offensività o gravità. La richiesta di autocertificazione del curriculum, riguarda una dichiarazione composita che rappresenta un *unicum*, nel quale la non rispondenza al vero anche di un solo titolo ivi indicato si propaga all'intero contenuto autodichiarato, non essendo predicabile l'individuazione di elementi accidentali, la cui nullità/falsità *vitiatur sed non vitiatur*. Se così non fosse si finirebbe col permettere che nel curriculum si possano inserire ed autocertificare anche elementi non veri, salvo poi, in caso di accertamento del mendacio, procedere chirurgicamente allo stralcio degli stessi facendo salvo il residuo e, con esso, il beneficio illegittimamente conseguito.

*

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 427 del 4.4.2023

La falsità di una dichiarazione è predicabile rispetto ad un dato di realtà, ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso, rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa. La dichiarazione di aver seguito un certo numero di tesi da parte di un



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

candidato ad una procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia è una dichiarazione relativa a profili qualificatori di carattere essenzialmente tecnico-giuridico, non fattuale: pertanto, una tale dichiarazione può senza dubbio comportare l'attribuzione di un punteggio inferiore, ma non può ritenersi sufficiente a giustificare l'esclusione dalla procedurale concorsuale.

*

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione siciliana, sez. giurisdiz., sent. n. 414 del 12.6.2023

L'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, dispone che, in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione", emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Tale disposizione, quindi, collega esplicitamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto "emanato sulla base" della stessa.

Nella controversia in oggetto, l'attestazione non veritiera resa dal ricorrente non è idonea a motivare l'automatica decadenza dal beneficio dell'assunzione, per il decisivo motivo che l'assenza di procedimenti penali in corso non era previsto quale requisito fondamentale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina, ma era richiesta per l'ammissione alla procedura; d'altro canto, va ribadito che, constatati i procedimenti penali in corso, l'Università avrebbe potuto valutare l'eventuale rilevanza ostativa degli stessi (o, in concreto, di taluno di essi) ai fini della nomina, ma ciò non è avvenuto nella fattispecie in oggetto, ove l'annullamento in autotutela è stato fatto discendere automaticamente dall'accertato mendacio, senza valutazione alcuna (in ordine alla quale, infine, è stata dedotta anche l'incompetenza rettorale, in favore di quella degli organi accademici titolari del potere disciplinare).

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

2.2. Principio di autoresponsabilità del concorrente

Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

Nell'ambito delle procedure comparative vige il principio di autoresponsabilità del concorrente, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, come la mancanza di indicazione dei CFU dei corsi tenuti o la generica indicazione del possesso di titoli.

*

2.3. Requisiti di partecipazione

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. n. 50 del 18.1.2023

Il diploma post-laurea di specializzazione in archeologia non può essere considerato equipollente al titolo di dottore di ricerca ai fini di una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore di tipo "A", qualora il bando individui tra i requisiti per l'ammissione il possesso del titolo di dottore di ricerca.

*

2.4. Tardività della presentazione della domanda

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione siciliana, sez. giurisdiz., sent. n. 389 del 5.6.2023

In tema di invio tardivo dell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, deve affermarsi il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio "tecnico" di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica, secondo criteri di autoresponsabilità dell'utente su cui grava l'onere di pronta tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi ovviamente malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc.), per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest'ultimo.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

3. LA COMMISSIONE

3.1. Composizione della Commissione

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 4699 del 17.3.2023

In generale, le censure inerenti la composizione della commissione non richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, se sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione.

In tema di rinuncia alla nomina o dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, l'art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117 del 2000, disciplinante le procedure per il reclutamento dei professori universitari e di ruolo a norma dell'articolo 1 della l. n. 210/1998 non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che a seguito dell'emanazione della legge n. 240/2010 tali procedure sono disciplinate dalla fonte regolamentare interna.

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

Le valutazioni espresse dai commissari regolarmente nominati non potrebbero essere inficiate dall'eventuale illegittimità della nomina del commissario supplente, rimasto sostanzialmente estraneo ai lavori della Commissione medesima.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 6964 del 22.4.2023

Dall'accoglimento dei motivi di ricorso che ineriscono alla illegittimità della procedura di nomina della Commissione giudicatrice, consegue l'assorbimento di tutte le altre censure proposte; infatti, il vizio oggetto di accertamento involge la legittima attribuzione del potere a un organo collegiale che, in ragione della sua illegittima formazione, non è legittimato ad esercitare il potere valutativo di carattere



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

tecnico-discrezionale che gli è stato attribuito, venendo, quindi, in rilievo un vizio di legittimità assimilabile al vizio di incompetenza.

Con riferimento all'impugnazione degli atti e provvedimenti relativi alle procedure concorsuali, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.

Devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura. Una volta acquisita la fondatezza delle doglianze sul deficit di competenza in capo ai commissari, la stessa rilevata inettitudine a svolgere il ruolo assegnato non può che minare alla radice l'affidabilità delle valutazioni tecniche compiute nello scrutinio delle offerte presentate senza che possa esigersi in capo alla parte deducente l'allegazione di elementi probatori di riscontro.

*

Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

Devono ritenersi ammissibili le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice anche quando non sia stato dimostrato che la procedura, ove governata da una Commissione in differente composizione, avrebbe avuto un esito diverso, essendo pacifico che la



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

prova di resistenza non debba essere offerta da colui che deduca vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura.

Gli atti endoprocedimentali (quali la nomina della Commissione giudicatrice, la scelta dei criteri di valutazione) devono essere impugnati con il provvedimento conclusivo del procedimento. La giurisprudenza ha escluso l'improcedibilità dell'originario ricorso proposto avverso gli atti della procedura valutativa per la mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina dei vincitori, sulla base del rilievo per cui l'accoglimento del ricorso di primo grado comporterebbe comunque la caducazione automatica degli atti di nomina e di presa in servizio, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6414 del 30.6.2023

L'atto di nomina della commissione non produce un effetto lesivo immediato, e comunque tale da determinare l'onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; infatti, la nomina dei componenti della commissione costituisce un atto meramente endoprocedimentale e può essere impugnata solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.

La mancata ricusazione del componente della Commissione non preclude la proposizione in sede giurisdizionale della censura relativa alla dedotta violazione dell'obbligo di astensione; la configurazione in ambito sostanziale di un rimedio amministrativo azionabile dalla parte per censurare l'incompatibilità dei componenti di una Commissione valutatrice non può implicare, in caso di sua mancata attivazione,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

la decadenza dalla relativa impugnazione, radicandosi l'interesse al ricorso con l'adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell'esercizio del pubblico potere.

Una volta concluso il concorso e pubblicati gli atti, l'accertata illegittimità dell'atto di nomina della Commissione non consente la ripetizione delle sole operazioni concorsuali successive all'insediamento dei commissari illegittimamente nominati, poiché la conoscenza o conoscibilità dei nominativi dei concorrenti pregiudicherebbe alla Commissione di nuova nomina la possibilità di stabilire nuovi criteri in totale imparzialità e senza sospetti di eventuali decisioni volte ad avvantaggiare o svantaggiare un certo o altro candidato.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6416 del 30.6.2023

La partecipazione alle Commissioni "giurisdizionali", operanti con riguardo a singoli candidati, non è assimilabile alla partecipazione a Commissioni per l'A.S.N. "ordinarie" e comunque non genera mai incompatibilità.

La rosa dei nominativi di aspiranti Commissari tra cui procedere al sorteggio è sufficientemente ampia, essendo composta da un numero di docenti (quattro) pari al doppio dei posti da sorteggiare (due) e dovendosi ritenere che i candidati non sorteggiati siano rimasti esclusi, non in una situazione ritenuta illegittima nella quale anche gli aspiranti Commissari non sorteggiati entravano comunque a far parte della Commissione, in qualità di supplenti, cosicché il sorteggio era più apparente che reale e comunque non era in grado di evitare una selezione "domestica" della Commissione ad opera del Dipartimento interessato alla chiamata. In secondo luogo, la predeterminazione della rosa dei sorteggiabili non era



STUDIO LEGALE
CARROZZA PIGNATELLI

www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

realizzabile, perché, trattandosi di riedizione della procedura, non è possibile individuare la lista degli aspiranti Commissari prima che fossero noti i nomi dei partecipanti alla procedura stessa.

Le perplessità espresse dal ricorrente sulle modalità di individuazione dei componenti della Commissione, le quali sarebbero state tali da condurre, di fatto, a scegliere un Commissario “su misura” a lui sfavorevole, sono rimaste pur sempre sul piano dell’opportunità, non sindacabile in sede giurisdizionale, della nomina del Commissario e non della sua legittimità.

*

3.2. Parità di genere

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 358 del 9.2.2023

La garanzia dell’equilibrio della parità di genere nella composizione delle commissioni d’esame deve essere assicurata in via preventiva rispetto alla nomina, mediante la previsione di equilibrate possibilità, per i componenti di entrambi i generi, di essere nominati, e non già in via successiva rispetto alla nomina. Pertanto la circostanza, del tutto casuale, che il componente non sorteggiato appartenga al genere che, proprio all’esito del sorteggio, è risultato minoritario nella composizione della commissione, non è destinata ad incidere in senso sfavorevole sull’equilibrio della parità di genere, dal momento che il meccanismo del sorteggio rappresenta un imprescindibile meccanismo di garanzia dell’interesse collettivo alla controllabilità dell’azione amministrativa.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 6964 del 22.4.2023

La nomina della Commissione giudicatrice è illegittima quando il Regolamento di Ateneo e il bando prevedono che, per le procedure valutative quali quella per cui è causa, i componenti della commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento che dovrà all’uopo tener conto, ove possibile, del principio della equilibrata parità di genere, considerando che il rispetto di tale principio costituisca una



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

misura di prevenzione della corruzione esplicitamente contemplata dall'Anac e nell'atto di indirizzo del Miur, costituendo la equilibrata composizione di genere, quindi, costituisce una misura volta a prevenire il manifestarsi del rischio corruttivo nelle procedure di selezione dei docenti universitari.

Posto che sussisteva la possibilità per l'Ateneo di comporre la commissione nell'equilibrio di genere, a causa della presenza di due professoressa in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a membro della commissione di concorso, qualora avesse inteso non procedere alla nomina di un commissario di genere femminile, avrebbe dovuto, e idoneamente, assolvere l'onere motivazionale di indicare le ragioni per le quali, in concreto, si era scelto di non formare una Commissione giudicatrice nel rispetto del principio della equilibrata composizione di genere.

*

3.3. Appartenenza dei commissari al SSD oggetto del concorso

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 107 del 31.1.2023

In sede di nomina delle commissioni, i settori affini di cui all'allegato D del DM del 4 ottobre 2000 possono essere ritenuti come requisiti pienamente fungibili ed alternativi, e non meramente residuali, rispetto agli specifici settori scientifico-disciplinari eventualmente dedotti in selezione. Pertanto, deve considerarsi legittima la nomina di un commissario che sia docente in un settore scientifico disciplinare diverso da quello individuato dal bando afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.

*

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 358 del 9.2.2023

I requisiti di competenza fissati dal decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589 per i componenti delle commissioni di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale non si applicano anche ai componenti



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

delle commissioni di concorso per la chiamata dei professori, la cui disciplina è interamente rimessa all'autonomia regolamentare delle singole Università. Pertanto, la scelta discrezionale, effettuata dall'Università, di individuare la soglia di competenza dei componenti delle commissioni mediante rinvio, in via principale, ai requisiti del decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589, e, in via subordinata, ai requisiti di competenza alternativi fissati nel Regolamento è pienamente legittima, così come è pienamente legittima la conseguente nomina di un commissario che appartenga al medesimo settore concorsuale della procedura selettiva ma ad un diverso settore scientifico disciplinare, laddove sia in possesso di uno dei requisiti alternativi al raggiungimento dei valori soglia previsti per i Commissari dal decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589.

*

3.4. Conflitto di interessi

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 26 del 9.1.2023

Un contenuto elenco di lavori scientifici in comune tra il commissario e il candidato ad una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di prima fascia è inidoneo a integrare quella condizione di comunanza di interessi patrimoniali, di lavoro e professionali di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. In queste ipotesi è pertanto legittimo il provvedimento con cui l'Università respinge l'istanza di ricusazione della commissione giudicatrice per conflitto di interesse.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 1311 del 7.2.2023

La circostanza che il membro di una commissione per la procedura di chiamata *ex art. 24*, commi 5 e 6, l. 240/2010 per un posto di professore di ruolo di prima fascia sia il responsabile scientifico di una *start-*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

up innovativa in forma di società a responsabilità limitata la cui costituzione sia stata promossa da una candidata non costituisce una situazione conflittuale tale da inquinare la funzione neutrale di valutazione dei profili di carriera inerenti alla selezione del personale docente. Il ruolo di responsabile scientifico, e dunque di componente di un organo cui non è riferibile l'attività l'interesse corporativo che costituisce la causa del contratto societario, ma che è destinato a svolgere un ruolo di apporto di tipo consulenziale esclude infatti l'ipotesi del conflitto di interessi.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 958 del 23.3.2023

La *ratio* della norma regolamentare che riproduce pedissequamente l'art. 18 della l. n. 240/2010 (“*ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo*”) è quella di evitare fenomeni di nepotismo che condizionino l'accesso alla carriera universitaria, supponendosi che il parente o l'affine quale professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata sia in grado di esercitare un ruolo decisivo nelle diverse fasi della procedura e condizioni l'imparzialità degli organi preposti alle diverse fasi. Conseguentemente la disciplina regolamentare ha temporalmente collocato nella fase iniziale del processo decisionale – quella della determinazione di individuazione dei posti da coprire – il rilievo ostativo dell'elemento potenzialmente “inquinante” costituito dalla presenza del parente o dell'affine potenzialmente in grado di incidere sui processi decisionali stessi.

L'anticipazione del rilievo di tale elemento nelle fasi antecedenti rispetto alla chiamata, peraltro, appare garantire maggiormente la libertà di determinazione nelle diverse fasi della procedura e l'imparzialità degli organi preposti alle diverse fasi.



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 766 del 6.4.2023

E' fondato il ricorso che censuri la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per la mancata esclusione del vincitore che non avrebbe potuto partecipare alla procedura in quanto membro del Consiglio di Dipartimento della struttura che ha deliberato l'indizione del concorso e la chiamata del vincitore. Infatti, pur nel silenzio della norma, che non riguarda espressamente i docenti appartenenti al medesimo dipartimento che ha deliberato la chiamata, ma i parenti e gli affini fino al quarto grado degli stessi, se la "familiarità", data dall'esistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio, è potenzialmente in grado di condizionare l'organo della struttura che effettua la selezione, pregiudicandone l'imparzialità, *a fortiori*, la circostanza per cui il candidato sia componente dello stesso organo che indice la procedura e ne gestisce le fasi di propria competenza, partecipando alle relative sedute, determina una chiara ipotesi di conflitto di interessi, scongiurabile mediante l'applicazione dello status di incompatibilità.

*

Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

È irrilevante evidenziare che presso l'Ospedale, in cui lavorano il commissario e la controinteressata, esista una mensa aziendale, al fine di inferire o presumere l'esistenza della commensalità abituale, concetto che evoca una *affectio familiaritatis* nel caso di specie del tutto indimostrata.

La conoscenza personale e l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e d'intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

virtù delle conoscenze personali. Affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono configurarsi rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, dovendo assumere i caratteri di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità d'interessi di carattere economico.

*

3.5. Requisiti dei commissari

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6414 del 30.6.2023

La lingua italiana è, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, per cui gli atti delle Pubbliche Amministrazioni tutte, ivi incluse le Università, devono essere redatti in lingua italiana; i commissari chiamati a valutare i candidati devono, pertanto, conoscere la lingua italiana. Tuttavia, il ricorrente, non solo non ha impugnato il decreto di nomina e la norma regolamentare che prevede che la Commissione sia formata anche da un docente straniero – nulla specificando sul grado di conoscenza minima della lingua italiana -, ma non ha neppure dimostrato che il docente straniero non conoscesse la lingua italiana.

*

4. I CRITERI VALUTATIVI

4.1. Predeterminazione dei criteri valutativi

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 18 del 2.1.2023

I criteri di valutazione di una selezione pubblica possono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative: il momento scriminante non è la presentazione delle domande, ma l'inizio della valutazione. Sono pertanto legittimi il Regolamento di Ateneo e il bando per la procedura selettiva di un professore di seconda fascia che prevedano che la commissione, nel corso della sua prima riunione, predetermini i criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione dei candidati.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 615 del 18.1.2023

Sono legittimi gli atti di una procedura per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia indetta dall'Università in riedizione del potere amministrativo e in esecuzione di una sentenza del Tar (confermata dal Consiglio di Stato) di annullamento degli atti dell'originaria procedura che limiti i titoli valutabili a quelli conseguiti dai candidati alla data di scadenza del bando originario.

*

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 67 del 7.2.2023

E' legittimo il Regolamento di Ateneo e il bando di concorso per la procedura di chiamata di un professore ordinario che preveda l'attività gestionale quale autonomo criterio di valutazione, in conformità alle prescrizioni della Carta Europea dei Ricercatori (espressamente richiamata all'art. 1), ove l'attività gestionale trova esplicito riconoscimento e valorizzazione.

*

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 139 del 16.3.2023

La predeterminazione dei criteri e la dimostrazione del loro rispetto nella valutazione dei candidati deve ritenersi principio generale in forza del quale qualsiasi attività di carattere valutativo deve rispondere a referenti oggettivi, definiti prima dell'adozione di ogni singolo. In tal senso, non peccano di genericità i criteri che delimitano in modo sufficientemente preciso la discrezionalità tecnica demandata alla Commissione tipica delle selezioni per la copertura di posti di professore universitario, caratterizzate dalla presenza di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 4699 del 17.3.2023

Si pone in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell'azione amministrativa, il *modus procedendi* della Commissione che si sia limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando, senza l'attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, *curriculum*, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

Non appare né illogica né irrazionale né adottata in violazione di alcuna regola di trasparenza la scelta della banca dati Scopus ai fini della valutazione della produzione scientifica, poiché quel che rileva è che non è in contestazione la circostanza che la banca dati Scopus rientri tra quelle maggiormente utilizzate a livello internazionale e sia impiegata per la procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) nei ruoli di professore di prima e seconda fascia per tutti i settori scientifici disciplinari e che la Commissione ha scelto di utilizzare il medesimo indice per tutti i candidati, in modo da garantire la “par condicio” tra i medesimi, mancando per altro la dimostrazione del ricorrente che l'utilizzo di un'altra banca dati avrebbe condotto ad un risultato più favorevole in termini di punteggio.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4449 del 2.5.2023

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 462 dell'11.5.2023

La predeterminazione dei criteri da parte della Commissione costituisce una regola volta alla tutela dell'integrità e della trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, nel senso che altrimenti anche solo il "sospetto" di condizionamento potrebbe inficiare il procedimento.

La predeterminazione del profilo poi risultato vincitore e il manifestato intento di far progredire un determinato candidato, costituiscono elementi indiziari univoci, suscettibili di incidere così gravemente sulla legittimità di una procedura concorsuale che, in quanto tali, non possono essere trascurati o relegati nell'irrilevanza di elementi privi della "certezza" della prova, da formarsi nel corso di un dibattimento e nell'ambito del processo penale, e sono elementi utili e sufficienti all'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati riferiti alla procedura concorsuale di cui si tratta.

*

4.2. Specificazione dei criteri predeterminati

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 8442 del 17.5.2023

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, l'eventuale individuazione di sub-criteri di valutazione (e dei correlati punteggi) costituisce una mera facoltà demandata alle commissioni di concorso (ovvero di gara) nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando: ove esercitata – nel rispetto della lex specialis della procedura – consente di rendere concreti i parametri generali di valutazione individuati dall'Amministrazione nella medesima lex specialis, così da esplicitare in maniera chiara e trasparente l'iter logico tramite il quale si perviene all'individuazione del candidato vincitore.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La definizione ex ante dei sub-parametri di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice – nel senso di dare maggiore rilevanza alle pubblicazioni rispetto all’attività di docenza – integra dunque violazione delle previsioni sul punto poste dalla lex specialis della procedura valutativa (e dall’apposito Regolamento di Ateneo), laddove è stabilito che “*Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD...*”.

*

5. L’ATTIVITA’ VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE

5.1. Discrezionalità tecnica

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 18 del 2.1.2023

Nell’ambito di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ex art. 18, commi 1 e 4, l. 240/2010, la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del *curriculum* rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 12 del 12.1.2023

La commissione di una procedura selettiva per la nomina a professore ordinario gode di un’ampissima discrezionalità tecnica e, pertanto, la motivazione circa la valutazione dell’attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche e dei *curriculum* dei candidati può essere anche sintetica e riassuntiva.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 882 del 25.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico quale quella per la copertura di un posto di professore ordinario, è riconosciuta all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 956 del 27.1.2023

Nell'ambito di una selezione pubblica indetta dall'Università per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, la valutazione dei titoli dei candidati rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale si concretizza nella verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza. Pertanto, deve ritenersi legittima una valutazione dei titoli che avvenga non titolo per titolo, ma complessivamente in relazione ai titoli ascrivibili ad una determinata categoria, dal momento che, in relazione al particolare percorso di accesso alla carriera accademica, non è sempre facilmente operabile una parcellizzazione dei punteggi da assegnare.

*

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 358 del 9.2.2023

Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza, dell'arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

par condicio competitorum, senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo.

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 462 del 9.3.2023

Il giudizio della commissione per la copertura di posti di professore universitario è frutto di una valutazione sulle pubblicazioni, sul curriculum e sulle altre attività svolte, che deve essere globale, complessiva e non parcellizzata sui singoli elementi curriculari, avendo peraltro carattere di discrezionalità, unitarietà e sinteticità.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 4699 del 17.3.2023

Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, la quale è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli ristretti casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3250 del 29.3.2023

Nei concorsi universitari l'apprezzamento delle pubblicazioni indicate in curriculum, la formulazione di un giudizio con riferimento a numero, natura, collegialità, continuità e collocazione delle pubblicazioni in riviste internazionali, da considerarsi ai fini della complessiva formulazione del giudizio, costituisce riservata all'amministrazione e la sua contestazione *sic et simpliciter* si sostanzia in un'inammissibile ripetizione dell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 2185 del 7.4.2023



www.scarozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Sono inammissibili le doglianze volte a censurare nel merito il giudizio valutativo della Commissione, connotato da discrezionalità tecnica, rispetto al quale il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a sostituirsi alla valutazione della Commissione.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

I giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice di un concorso di professore universitario sono connotati da discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sindacabili mediante il controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dalla Commissione, anche verificando l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo sempre che risultino elementi idonei a evidenziarne lo sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, costituenti espressione della discrezionalità tecnica propria dell'Amministrazione, in quanto attinenti alla sfera del merito e dell'opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo allorché manifestamente irragionevoli e arbitrarie ovvero tali da integrare un palese errore o travisamento di fatto.

*

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4068 del 21.4.2023

L'art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010 contemplando espressamente una serie di categorie soggettive costituisce un'elencazione di carattere necessariamente tassativo. In questo senso depone, sul piano



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

testuale, l'assenza di locuzioni che denotino, all'opposto, il suo carattere solo esemplificativo oltre che, sul piano, logico, la natura eccezionale (e come tale non suscettibile di estensione alcuna) di una previsione che impone dei significativi limiti all'autonomia gestionale dell'Ente universitario.

I giudizi di una commissione esaminatrice, nell'ambito di una procedura concorsuale, sono espressione di una discrezionalità d'ordine tecnico per sua natura infungibile e dunque non sostituibile, né surrogabile da altri accertamenti né di organi diversi né tanto meno eseguiti in relazione a parametri differenti da quelli contemplati dalla normativa di riferimento e tale discrezionalità neppure può essere sindacata dal giudice amministrativo al di fuori di strettissimi limiti di evidente errore di fatto ovvero di procedura ovvero di abnormità di risultato valutativo.

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 784 del 18.5.2023

Le valutazioni della commissione d'esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabili dal giudice amministrativo, sotto il profilo della loro palese ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. In particolare, si è affermato nella giurisprudenza come il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici possa svolgersi, circa la verifica diretta dell'attendibilità e plausibilità degli stessi, sotto il duplice profilo della correttezza quanto a parametro guida o criterio tecnico (individuato in astratto) ed a procedimento applicativo (seguito in concreto). Pur sempre però senza mai sortire "effetti sostitutivi" nella valutazione, laddove permane l'opinabilità di certi giudizi, purché siano plausibili.

*

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 201 del 5.6.2023

L'attività di individuazione delle modalità di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità di cui è attribuito l'organo tecnico per lo svolgimento della propria



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

funzione, dovendosi escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse il merito dell'attività amministrativa, salvo che non siano icu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6414 del 30.6.2023

La mancanza di una prova o di un principio di prova idoneo a dimostrare la non correttezza delle scelte effettuate dall'amministrazione, che non potrebbe fondarsi su soli profili quantitativi, esclude l'esistenza di un evidente errore legittimante un sindacato giurisdizionale su profili attinenti alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con conseguente infondatezza della doglianza.

I giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all'ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità entro i noti limiti fissati dalla stessa giurisprudenza, senza poter sindacare profili di merito della valutazione della Commissione espressive della discrezionalità tecnica il Giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere ma gli è precluso sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie, altrettanto opinabili.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6416 del 30.6.2023

È inammissibile il ricorso volto a sconfinare nel merito delle valutazioni della Commissione e mira a far sì che il giudice si sostituisca alla Commissione stessa nell'operazione di valutazione dei candidati. Invero, è insegnamento della giurisprudenza consolidata che le valutazioni della Commissione giudicatrici, le quali, com'è noto, sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

esclusivamente se affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Sono, pertanto, inammissibili i tentativi di indurre questo giudice a sostituirsi alla Commissione nel riconoscere pregio scientifico a pubblicazioni da questa valutate non positivamente (o comunque in modo che non soddisfa il candidato), per giunta servendosi di circostanze totalmente estranee alla procedura concorsuale (le recensioni favorevoli espresse da altri studiosi, magari appartenenti ad altre discipline del Sapere) e senza fornire adeguati mezzi di prova a supporto delle proprie tesi.

*

5.2. Motivazione

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 224 del 9.1.2023

La graduatoria e tutti gli atti relativi ad una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 240/2010 sono illegittimi e, pertanto, devono essere annullati laddove la Commissione introduca un diverso criterio di valutazione delle pubblicazioni dei candidati – in particolare, ricorra a indicatori statistici e banche dati quali *google scholar/scopus/web of science* per un settore non bibliometrico – rispetto ai criteri previsti nel bando, senza esprimere alcuna specifica motivazione.

*

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 26 del 9.1.2023

Sono illegittimi per difetto di motivazione gli atti della commissione giudicatrice di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore di prima fascia che non esplicitino le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto di dover attribuire la preferenza ad un candidato piuttosto che ad altro, laddove anche dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale non emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati. La commissione giudicatrice deve dare esaurientemente conto dell'avvenuta comparazione tra i candidati e dei relativi esiti, dovendosi ritenere



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

oscura e tautologica la valutazione comparativa caratterizzata da mere differenze di aggettivazioni e formule linguistiche generiche che obiettivamente non consentono *ex post* la ricostruzione dell'*iter* logico seguito dai commissari.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 12 del 12.1.2023

La commissione di una procedura selettiva per la nomina a professore ordinario gode di un'amplissima discrezionalità tecnica e, pertanto, la motivazione circa la valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche e dei *curriculum* dei candidati può essere anche sintetica e riassuntiva.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 1429 del 26.1.2023

Nell'ambito di una procedura valutativa di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, l. 240/2010, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, deve ritenersi incompleto e incongruo il giudizio finale espresso dalla commissione giudicatrice qualora quest'ultima non assolva l'onere motivazionale "rafforzato" richiesto tutte le volte in cui i valori dei candidati non risultino significativamente differenziati e non emergano *ictu oculi* elementi di valutazione nettamente favorevoli per un candidato rispetto all'altro tali da giustificare un giudizio finale di prevalenza espresso in forma meramente sintetica (l'utilizzo di locuzioni quali "ottimo", "molto buono").

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 1311 del 7.2.2023

Deve considerarsi arbitrario il giudizio di una commissione per la procedura di chiamata *ex art.* 24, commi 5 e 6, l. 240/2010 per un posto di professore di ruolo di prima fascia che, in assenza di fattori ponderali attribuiti dal bando agli indicatori per la valutazione del *curriculum* accademico dei candidati,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

affidi la selezione di quest'ultimi a giudizi a loro volta fondati su sfumature lessicali, modulazioni di aggettivi ed avverbi di modo, formule stereotipate ed espressioni di non agevole intellegibilità.

*

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 67 del 7.2.2023

Non sussiste il difetto di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione nell'ambito di una procedura valutativa di chiamata di un professore ordinario i quali, pur non traducendosi in una indicazione numerica in relazione ai singoli indici valutativi, siano stati precisi e concreti e tali da consentire di ricostruire nel dettaglio il percorso valutativo seguito nell'esame dei singoli profili delle due candidate, poi oggetto della prescritta valutazione comparativa tra le stesse.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2673 del 14.3.2023

È infondato il ricorso che contesti il difetto di motivazione quando, in realtà i lavori della Commissione rispettino la funzione stessa della motivazione degli atti amministrativi, che è quella di consentire di ricostruire l'iter logico che ha condotto la P.A. ad assumere una data decisione.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 274 del 16.3.2023

È infondata la censura secondo cui il Consiglio di Dipartimento vista la "sottile" differenza nella valutazione finale attribuita dalla Commissione ai due candidati avrebbe potuto chiamare il ricorrente (molto buono) e comunque avrebbe dovuto motivare la chiamata del controinteressato (ottimo) in quanto il giudizio della Commissione costituisce l'elemento principale della scelta operata dal Consiglio di Dipartimento nel proporre la chiamata (non potendo tale organo rinnovare l'esame dei curricula). Una opzione diversa non è preclusa all'Università ma richiede (*a contrario*) una adeguata e convincente



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

motivazione in relazione alla maggiore congruenza del profilo del candidato che non abbia riportato la migliore valutazione rispetto alle caratteristiche (previamente pubblicizzate) del posto da coprire.

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

L'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, sintetizzando il voto numerico il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

In tema di utilizzo di aggettivazioni quali "ottimo", "molto buono", "buono", per descrivere il giudizio onde poter stilare una graduatoria di valore tra i candidati ad una selezione pubblica (per la copertura di posti di professore universitario), la giurisprudenza ha affermato infatti che si tratta di un metodo valutativo attendibile e legittimo e idoneo a esternare, congruamente, il percorso logico giuridico e scientifico seguito dalla Commissione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

La motivazione – che deve precedere e non seguire il provvedimento – può essere integrata in giudizio soltanto mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, in quanto se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale non abbia carattere assoluto, è pur vero che l'eccezione alla sua applicazione è rappresentata dal venire in rilievo di un'attività amministrativa



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

interamente vincolata, nell'ambito della quale, dunque, è escluso qualsiasi apprezzamento di natura discrezionale, circostanze che devono escludersi nel caso di specie.

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 784 del 18.5.2023

E' illegittimo, sotto il profilo della illogicità manifesta, tra premesse e conclusioni, il giudizio espresso dalla Commissione di concorso tutte le volte in cui essa giudica la produzione scientifica di un candidato ottima, innovativa e originale e con alto indice di impatto e tuttavia quest'ultimo consegue in giudizio finale di "ottimo", viceversa al vincitore del concorso viene dato atto del possesso di una produzione scientifica non espressamente giudicata e (anche) con un indice di impatto inferiore e ciò nonostante consegue in giudizio finale di "eccellente".

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 784 del 18.5.2023

Ove è carente il processo logico, ma anche fattuale, dell'applicazione dei parametri predeterminati dal Bando di concorso dai criteri valutativi, individuati dalla stessa Commissione, il giudizio finale è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà. Più specificamente, con riguardo ai concorsi pubblici (art. 97 Cost.) per l'attribuzione della docenza universitaria, strutturati come valutazioni comparative dei titoli scientifici, si è precisato che queste sono finalizzate a verificare l'idoneità scientifica e culturale dei candidati, di guisa che le valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un macroscopico sviamento logico, o ancora un palese errore di fatto, o infine una contraddittorietà con evidenza rilevabile. Si è ritenuto che: *“il giudizio complessivo finale sulla personalità scientifica del candidato, cui segue, con deliberazione assunta a maggioranza dei commissari, la votazione finale previa valutazione comparativa dei vari candidati [...] non potrà che essere coerente con le*



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

valutazioni precedentemente compiute ed esplicitate in sede di giudizi complessivi, a pena di illegittimità per contraddittorietà”.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 8830 del 24.5.2023

La valutazione comparativa tra candidati deve emergere dagli atti di causa, pertanto deve essere intellegibile il percorso logico che ha condotto la commissione a privilegiare un candidato piuttosto che un altro.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5349 del 31.5.2023

E' illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione di concorso per incomprendibilità dell'iter logico seguito ove non sia intelligibile il criterio mediante cui le espressioni generiche, elastiche e spesso coincidenti, contenute nei giudizi sulle candidate, si sono tradotte nei punteggi assegnati per ciascuna voce considerata e nel suddetto punteggio complessivo.

Le argomentazioni spese dall'Università nelle sue difese si rivelano in più punti vere e proprie integrazioni postume della motivazione del tutto inammissibili in quanto incorrono nel divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede processuale.

*

*

5.3. Giudizio e raffronto globale

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 882 del 25.1.2023

La valutazione dell'attività scientifica dei candidati ad una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore ordinario è globale e non per singole voci e, pertanto, la commissione non è tenuta a dare conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

Nei procedimenti dei concorsi a ricercatore e professore universitario la valutazione che la commissione è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati; ciò implica che dei candidati deve essere ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono i quali sono apprezzati non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. La valutazione specifica dei titoli e delle pubblicazioni, quindi, deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale; di talché la valutazione comparativa potrebbe pure riassumersi anche nel semplice raffronto dei giudizi (individuali e collegiali) già espressi sui singoli candidati.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

Il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario ordinario è frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, incompatibile non soltanto con l'attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3646 del 16.6.2023

Il giudizio che compete alla commissione di concorso, in fattispecie quali quella in esame, è di carattere globale e sintetico; la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Non sussiste alcun onere, in capo alla commissione, di procedere a una “citazione” analitica di ogni titolo vantato; anzi, risulta congrua la scelta di operare una valutazione sintetica e globale, laddove, come nel caso di specie, vengano in rilievo numerosi titoli, trattandosi, peraltro, di una modalità operativa che la commissione ha osservato uniformemente per tutti i candidati.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6225 del 26.6.2023

Il giudizio finale della Commissione, secondo il giudice di prime cure, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento.

*

5.4. Verbalizzazione

Consiglio di Stato, sez VII, sent. n. 615 del 18.1.2023

Nei concorsi pubblici, solamente gli aspetti più significativi dell’attività amministrativa sono oggetto del processo verbale, con la conseguenza che finanche l’omessa verbalizzazione delle sedute e delle prove



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

d'esame di una procedura di concorso non comporta la nullità delle sedute e delle operazioni concorsuali. E' pertanto legittima la verbalizzazione unica di più sedute della commissione giudicatrice laddove siano riportate in modo puntuale le attività poste in essere nelle singole sedute.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 202 del 23.2.2023

In mancanza di querela di falso, non è possibile per un candidato ad una procedura selettiva ex art 18, comma 1, l. 240/2010 annoverare tra i voti a lui favorevoli un voto che, in realtà, non risulta contemplato nella verbalizzazione. È principio acquisito dalla giurisprudenza che la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali della Scuola e dell'Università ha valore di atto pubblico facente fede fino a querela di falso.

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

La mancata verbalizzazione del giudizio individuale reso da ciascun commissario in relazione a ognuno dei candidati è superata dalla circostanza che nella relazione finale si dà atto che tali giudizi individuali vi sono stati e che la decisione collegiale è stata assunta all'unanimità.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

È legittima un'unica verbalizzazione riferita a più sedute, come pure la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute occorrendo che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. L'interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale ed alla possibilità di effettuazione di una verbalizzazione differita è, dunque,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

rinvenibile nella esigenza di una corretta rappresentazione documentale, id est di una analitica ed attendibile resocontazione delle operazioni compiute.

*

Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

In sede di verbalizzazione ad opera della Commissione di concorso è sufficiente la formulazione di un voto di sintesi da parte della Commissione stessa e non invece l'indicazione dei voti espressi dai singoli commissari.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5859 del 14.6.2023

Nella valutazione dei titoli dei candidati, la commissione, nei propri giudizi individuali e collegiali, non può trascurare senza alcuna apparente spiegazione elementi in grado di rendere verificabile l'esame dei profili curriculari in comparazione, risultato in definitiva imperniato, ai fini della relativa graduazione, sul consistente impiego dell'aggettivazione degli elementi considerati.

*

5.5. Giudizio a maggioranza

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 202 del 23.2.2023

Qualora lo statuto di un'Università che abbia indetto una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, 1° comma della l. 240/2010 preveda, con riferimento alla validità delle riunioni e deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo, che "coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti", ai fini della determinazione del quorum funzionale devono essere considerati anche i docenti che si sono astenuti dalla votazione.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

5.6. Errore materiale

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 282 del 28.3.2023

È infondata la tesi difensiva secondo cui gli errori commessi dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi siano riconducibili alla stregua di errori materiali quando la stessa difesa si sia dovuta cimentare in giudizio in una complicata ricostruzione; l'errore materiale ricorre solo se immediatamente percepibile e rilevabile *ictu oculi* dal contesto dell'atto stesso e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive.

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7622 del 4.5.2023

E' illegittima la notevole sottovalutazione delle citazioni riferite alla produzione scientifica della ricorrente, diversamente da quanto argomentato dalla commissione nell'ambito del riferito giudizio contenuto nelle più volte citate controdeduzioni, non possa ritenersi ininfluenza ai fini in esame, sia in ragione della significativa rilevanza dell'errore materiale, sia in quanto le argomentazioni fornite a supporto dell'asserita irrilevanza della stessa costituiscono, come condivisibilmente eccepito dalla ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a., una inammissibile integrazione della motivazione in giudizio.

*

5.7. Applicazione dei criteri valutativi

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 224 del 9.1.2023

La graduatoria e tutti gli atti relativi ad una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 240/2010 sono illegittimi e, pertanto, devono essere annullati laddove la Commissione, in difformità rispetto all'adottato criterio della congruenza delle attività dei candidati con il settore per il quale è bandita la procedura, valuti come



STUDIO LEGALE
CARROZZA-PIGNATELLI

www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

congruenti le attività espletate da uno candidato in un settore diverso da quello bandito, senza alcuna ulteriore spiegazione o specificazione.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 201 del 23.2.2022

Se i criteri generali di valutazione fissati dalla commissione di una procedura selettiva avente ad oggetto la copertura di un posto di professore di seconda fascia prevedono la valutazione delle due “macro-aree” relative all’attività didattica ed all’attività di ricerca scientifica complessivamente intesa (comprensiva delle pubblicazioni) e secondo un giudizio unitario e globale su ciascuna area di attività, deve considerarsi legittimo l’operato della commissione che non proceda ad una valutazione analitica – ovvero fondata su una autonomizzazione di singoli titoli o attività – della complessiva attività didattica o di ricerca.

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 462 del 9.3.2023

Non è illegittimo l’operato della Commissione che si attenga fedelmente ai criteri di valutazione previsti nel bando, laddove la specificazione degli stessi rappresenta una facoltà di cui la Commissione di cui può avvalersi, laddove ritenga che i criteri fissati nel bando non siano sufficientemente dettagliati.

I Regolamenti delle Sedi universitarie possono affidare alle commissioni il compito di definire sub-criteri, parametri e indicatori, in ogni caso limitando il potere discrezionale della stessa.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3250 del 29.3.2023

Nei concorsi universitari l’*impact factor* (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante in via esclusiva per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione che è rimessa alla diretta valutazione della commissione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

La doglianza che contesti la genericità e la non pertinenza dei criteri adottati è inammissibile qualora il ricorrente non alleggi diversi e più appropriati criteri di valutazione che gli avrebbero consentito di sopravanzare i tre candidati che lo precedono nella graduatoria finale.

La doglianza che contesti la genericità e la non pertinenza dei criteri adottati è infondata perché i criteri di valutazione delle prove di una selezione possano essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

*

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 427 del 4.4.2023

Nell'ambito di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, l'introduzione di un ulteriore criterio-penalità (*correcting factor n. of authors*) non previsto né nel bando né dai verbali della Commissione costituisce una illegittima modificazione delle prescrizioni della legge di gara.

Sono illegittimi gli atti di una procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia qualora la Commissione abbia deciso, in sede di insediamento, di articolare la valutazione dell'attività didattica dei candidati attraverso sub-criteri con i relativi sub-punteggi e abbia poi attribuito un unico punteggio complessivo alla didattica dei singoli candidati, senza indicare i sub-punteggi relativi ai previsti sub-criteri.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 784 del 18.5.2023

Lo scostamento, rispetto ai criteri predeterminati, evidenzia una violazione della par condicio e la intrinseca non plausibilità del giudizio finale formulato e, quindi, la sua inidoneità a supportare la pretesa legittimità della valutazione espressa dalla Commissione. Talché l'utilizzo di classi di indicatori di valutazione diversi nell'espressione del giudizio, rispetto a quelli invece predeterminati e specificati nella griglia di valutazione, non consente una ricostruzione a posteriori dell'autentico percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione nell'addivenire ai giudizi formulati, nell'ambito peraltro di una valutazione, la quale è strutturata come "comparativa" tra pochissimi partecipanti (tre, nel caso di specie), e non già "concorsuale", rispetto a una platea di qualche centinaia, se non migliaia di candidati, come avviene sovente nell'ambito di una procedura concorsuale pubblica più tradizionale.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 8830 del 24.5.2023

Nelle valutazioni la Commissione di concorso è chiamata ad assicurare una omogeneità di applicazione dei criteri valutativi tra i candidati senza incorrere nel vizio di travisamento del fatto o della disparità di trattamento tra i candidati per avere creato un criterio valutativo basato sulla distinzione tra le diverse varianti di insegnamento.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5349 del 31.5.2023

Ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse; ove, invece, i valori non dovessero apparire



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto dell'avvenuta comparazione e degli esiti di questa.

*

Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3385 del 5.6.2023

Non è irragionevole la decisione della Commissione che ha deciso di attribuire particolare rilievo al criterio della originalità, pur senza escludere il rilievo anche degli altri criteri (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione) indicati nell'avviso di selezione, ai quali la Commissione si era vincolata senza però vietare di dare particolare rilievo a una parte dei criteri piuttosto che ad altri. Peraltro, il criterio dell'originalità e innovatività e del rigore metodologico, previsto dall'art. 4 comma 2, lett. a), d.P.R. n. 117 del 2000 costituisce il criterio di valutazione prioritario, alla cui applicazione segue quella degli ulteriori criteri previsti dalla normativa ai fini della valutazione comparativa.

Non è irragionevole che la Commissione abbia deciso di attribuire maggiore rilievo alle pubblicazioni scientifiche più recenti, collocate negli ultimi 10 anni, in linea peraltro con il criterio della originalità e della innovatività indicati nel Bando in quanto la selezione ha ad oggetto l'insegnamento in un settore scientifico in continua evoluzione, in cui le novità scientifiche sono continue.

*

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 201 del 5.6.2023

Laddove la ricorrente contesti le concrete modalità di svolgimento di una procedura selettiva – denunciandone l'illegittimità in ragione del fatto che la Commissione giudicatrice ha stabilito criteri e punteggi di valutazione del colloquio e del seminario scientifico e, sulla loro scorta, espresso giudizi valutativi anche in ordine agli stessi, anziché considerarli alla stregua di mere prove idoneative –



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

avrebbe dovuto necessariamente impugnare, unitamente agli atti applicativi qui gravati, le norme del Regolamento e del bando alle quali la Commissione ha informato la propria attività, atteso che la mera impugnazione dei primi rende inutile un eventuale accoglimento del ricorso proposto contro di essi, atteso che l'Università può, in qualsiasi momento, reiterarli nei medesimi termini.

*

Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 608 del 12.6.2023

Il prestigio della rivista sulla quale il lavoro scientifico è pubblicato e la sua diffusione può costituire un indice (almeno in astratto) della qualità scientifica del lavoro del candidato: fatte salve le successive concrete valutazioni che devono essere poi effettuate sulla effettiva qualità dei lavori pubblicati su tale riviste.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3646 del 16.6.2023

Con specifico riguardo alle pubblicazioni, giova rimarcare che la comparazione tra i candidati, per consolidata giurisprudenza, non può essere condotta affidando rilievo determinante al cd. impact factor, ovvero al numero di citazioni conseguiti dai lavori in quanto non è criterio automatico e vincolante per misurare l'originalità scientifica della pubblicazione, che è invece rimessa alla diretta valutazione della commissione.

*

5.8. Termine dell'attività valutativa

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 956 del 27.1.2023

Nell'ambito di una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, il fatto che i lavori della commissione giudicatrice siano stati ultimati oltre il termine previsto dal bando di concorso non è sufficiente ad infirmare la legittimità degli atti della procedura, dal



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

momento che, in assenza di una specifica previsione al riguardo, il decorso del termine per provvedere non determina una consumazione del potere da parte dell'amministrazione procedente.

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

Risulta conforme ai principi di efficienza ed economicità, che a mente dell'articolo 1 L. n. 241/1990 presiedono l'attività amministrativa, la decisione del Rettore di non sciogliere la Commissione quando il ritardo nella conclusione dei lavori sia stato di pochi giorni.

*

5.9. Prova di idoneità

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 6818 del 20.4.2023

Una prova di idoneità, prevista espressamente dal bando come meramente eventuale, ben difficilmente potrebbe legittimamente costituire tassello fondamentale di una prevalenza concorsuale di un candidato sull'altro, per la semplice ragione che, dovendosi rispettare la par condicio tra candidati, non potrebbe ragionevolmente ammettersi che solo alcuni di essi ricevano la relativa valutazione (positiva o negativa che sia) confluyente in quella finale e possibilmente determinante per l'esito comparativo.

*

6. L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL RETTORE

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 956 del 27.1.2023

Sono legittimi gli atti di una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia dai quali emergano le richieste di chiarimento del Rettore dell'Ateneo alla commissione esaminatrice in ordine ai punteggi attribuiti ai candidati e le puntuali delucidazioni esplicative della commissione in materia. La successiva approvazione degli atti della commissione da parte del Rettore non costituisce autonomo vizio di legittimità, bensì conferma che i rilievi formali da



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

lui inizialmente sollevati sono stati superati o comunque non erano tali da infirmare la legittimità dell'operato della commissione.

*

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1051 del 4.5.2023

Il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. 117/2000 a garanzia del corretto operato delle commissioni preposte alla selezione ha contenuto pregnante ed è da intendere in senso ampio, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all'esperienza didattica, all'impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 519 del 29.5.2023

L'accoglimento del ricorso proposto contro gli atti della procedura concorsuale per l'assegnazione di posti di ricercatore universitario comporta l'automatica caducazione del successivo provvedimento con il quale il Rettore procede alla nomina dei candidati dichiarati idonei, trattandosi di atto meramente consequenziale a quelli impugnati ed annullati.

*

7. LA PROPOSTA DI CHIAMATA E LA CHIAMATA

7.1. I poteri del Dipartimento

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 307 del 10.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La delibera di cui al verbale del Consiglio di Dipartimento con cui è respinta la proposta di chiamata di un professore di seconda fascia selezionato all'esito della procedura *ex art.* 18, commi 1 e 4, l. 240/2010, motivata sulla base dei mutamenti verificatisi nella composizione dell'organico del personale docente e nelle risorse finanziarie nel tempo intercorso tra l'avvio della procedura e la sua conclusione, viola il Regolamento di Ateneo, che richiede in tali ipotesi una motivazione adeguata e congrua e, pertanto, deve essere annullata.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 202 del 23.2.2023

È legittimo il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di un'Università che stabilisca che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione - in assoluto, e non comparativa - delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e che affidi al consiglio di Dipartimento la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata. Ed infatti, nessuno dei criteri dettati dalla l. 240/2010 impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.

*

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 766 del 6.4.2023

È inammissibile il ricorso nel quale non risultano formulate né ad essi riferite specifiche censure e non ne viene chiesto, conclusivamente, l'annullamento, avverso gli atti conclusivi della procedura, pur



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

comportando questi autonome e aggiuntive valutazioni da parte degli organi competenti (in particolare del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione), ma che siano solo richiamati genericamente in epigrafe come gli atti dell'eventuale "chiamata in servizio". Tali organi non svolgono una funzione di verifica meramente formale, superflua e duplicativa, avendo invece il potere di confermare o meno gli esiti della procedura e di incidere sulla stessa con un'attività valutativa che si aggiunge a quella della Commissione giudicatrice (la delibera del Consiglio di Dipartimento, infatti, riproduce e recepisce il giudizio espresso dalla commissione per il candidato risultato vincitore).

Nella procedura di chiamata di un professore di I fascia gli atti finali e conclusivi della procedura, effettivamente lesivi della posizione del ricorrente, possono essere individuati proprio nella proposta del Consiglio di Dipartimento e nell'approvazione del Consiglio di Amministrazione nonché nella nomina del Rettore (quest'ultimo atto di nomina meramente consequenziale) che provvedono proprio alla "chiamata" del vincitore.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4234 del 27.4.2023

È illegittima la proposta del Consiglio di dipartimento che si appunti su aspetti non previsti dal bando, né predeterminati a monte; infatti, l'art. 18 della l. n. 240 del 2010 – stabilendo che nelle procedure in questione la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire "esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari"; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere "informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale" – sottendono alla ratio di scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo "ad personam", riferito a competenze già acquisite e



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma.

Ove il Consiglio di dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati, demandata alla competenza della commissione, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole in precedenza richiamate. Infatti, se è vero, dunque, che l'art. 18 della l. n. 240 del 2010 demanda al Consiglio di dipartimento la formulazione della proposta di chiamata, la relativa deliberazione deve esaustivamente e correttamente considerare l'esito delle fasi valutative precedenti, non potendo la proposta finale ignorare le risultanze della valutazione riferita ai profili scientifici dei concorrenti, secondo un rapporto che anche escludendo una automatica vincolatività non è certamente di reciproca autonomia.

Le previsioni dell'art. 18 della l. n. 240 del 2010 devono essere interpretate in conformità al principio di concorsualità e trasparenza, dovendosi escludere che il Consiglio di dipartimento possa esprimersi sul maggior merito di un candidato, competendo, tale valutazione all'organo tecnico e, dunque, alla commissione esaminatrice.

*

7.2. Il dissenso in Consiglio di Dipartimento

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 274 del 16.3.2023

È infondata la censura che desuma la illegittimità della proposta del Consiglio di Dipartimento dal fatto



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

che taluni suoi componenti abbiano espresso riserve in ordine al giudizio della Commissione in quanto tale circostanza è ininfluenta, poiché la sussistenza di dissensi in Consiglio costituisce ipotesi fisiologica che non inficia la validità del deliberato.

*

7.3. Le sanzioni

Tar Toscana, sez. I, sent. 202 del 23.2.2023

È legittima la scelta del Consiglio di Amministrazione di un'Università di applicare ad un Dipartimento la sanzione di non poter richiedere la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto del bando, laddove il regolamento dell'Università per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia preveda una tale sanzione nei casi di mancata chiamata non giustificati da sopravvenuti impedimenti imprevedibili ed eccezionali, indipendentemente dalle altre ragioni che abbiano portato alla “non chiamata”.

*

8. I PROFILI PROCESSUALI

8.1. Interesse a ricorrere

Tar Umbria, sez. I, sent. n. 46 del 30.1.2023

E' improcedibile il ricorso avverso gli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario mediante chiamata ex art. 24, comma 5, l. n. 240 del 2010 laddove non sia impugnato il provvedimento conclusivo della procedura stessa, che nel caso di specie coincideva con la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 34 del 16.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È improcedibile il ricorso proposto da chi sia stato nominato professore nelle more del giudizio e abbia, pertanto, dichiarato la propria sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione.

*

Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 23 del 26.1.2023

È improcedibile il ricorso proposto da colui che sia stato dichiarato vincitore di altra procedura indetta dall'Università e, pertanto, abbia dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

*

Tar Umbria, sez. I, sent. n. 44 del 30.1.2023

Il giudice amministrativo dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla correzione del rinvenuto errore materiale, qualora non sia intervenuta alcuna richiesta in tal senso dalle parti in causa, neppure in sede di giudizio di ottemperanza.

*

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. n. 83 del 9.2.2023

E' improcedibile per carenza di interesse all'impugnativa - dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio - il ricorso proposto da colui che sia stato nel frattempo chiamato a ricoprire un posto di professore di prima fascia mediante altra procedura.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1619 del 13.3.2023

Deve essere dichiarata l'improcedibilità per carenza di interesse (anche a fini risarcitori) del ricorso principale e del ricorso incidentale qualora il controinteressato provi che la ricorrente sia risultata vincitrice di una analoga procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di ruolo di seconda fascia per il medesimo settore concorsuale, bandita dallo stesso Ateneo, e abbia, pertanto, preso



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

servizio ed ottenuto un rapporto di lavoro esattamente identico a quello cui aspirava all'atto della partecipazione alla procedura oggetto del giudizio.

*

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 139 del 16.3.2023

È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso mediante il quale il ricorrente non dia prova della concreta possibilità di sopravanzamento in graduatoria, collocandosi in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, poiché costituisce *jus receptum* il principio secondo cui il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “*defensor legitimitatis*” un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto.

*

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 281 del 28.3.2023

L'interesse ad impugnare gli atti endoprocedimentali (quali la nomina della Commissione giudicatrice, la scelta dei criteri di selezione o la proroga del termine di conclusione delle operazioni di valutazione dei candidati) sorge con l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, quando la procedura di chiamata si è conclusa in senso sfavorevole.

In linea generale non è precluso al candidato classificatosi al quarto posto impugnare gli atti della procedura di concorso, specie se fa valere vizi intesi a determinare il travolgimento dell'intera procedura e non semplicemente la modifica della graduatoria. Nondimeno, l'ampio distacco in termini di punteggio dalla vincitrice non determina a priori l'inammissibilità del ricorso ma deve essere tuttavia debitamente tenuta in considerazione dal Giudice nell'esame dei singoli motivi di impugnazione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È inammissibile per carenza di interesse la domanda volta a chiedere l'esclusione del terzo classificato per conflitto di interesse con uno dei commissari in quanto quand'anche la doglianza fosse fondata, consentirebbe al ricorrente di salire al più di un posto in graduatoria, ma non certo di conseguire il bene della vita (il posto da professore di prima fascia), visto che il primo e il secondo classificato comunque non avrebbero beneficiato degli esposti rapporti di collaborazione con uno dei commissari.

*

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4068 del 21.4.2023

L'omessa impugnazione degli atti successivi all'approvazione degli atti della procedura di chiamata disposta dal Magnifico Rettore non è in grado di elidere l'interesse, che sorregge il ricorso di primo grado e di riflesso l'appello principale, ad ottenere l'annullamento del risultato della procedura di selezione pubblica di che trattasi, in quanto l'intervenuto annullamento dell'atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto "direttamente caducante" (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di "derivazione immediata" rispetto al precedente decreto rettorale impugnato.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4234 del 27.4.2023

La circostanza che l'appellata fosse già professore ordinario con possibilità di accedere alle previste procedure di mobilità, per le quali avrebbe avanzato richiesta nelle more della definizione del giudizio, non elide la sussistenza e la permanenza dell'interesse a contestare l'esito della procedura in questione, rientrando nelle prerogative e nelle libere scelte dall'appellata stabilire, in esito alla definizione del presente giudizio e ai conseguenti sviluppi sul piano conformativo, quale opzione seguire.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 8442 del 17.5.2023

Non sussiste la pretesa carenza di interesse alla coltivazione delle relative censure, in virtù del giudizio valutativo riportato dal ricorrente, nel caso in cui sia stato proposto un motivo di ricorso volto all'annullamento integrale della procedura di selezione. La natura del vizio dedotto in ricorso, infatti, in ragione della sua attitudine ad inficiare (per la parte interessata dalle doglianze sul punto prospettate) la complessiva fase valutativa inerente alla procedura de qua – includente l'operata individuazione ex ante dei sub-criteri di valutazione e la conseguente applicazione nell'ambito della concreta attività di giudizio ad opera della Commissione medesima – sottende la configurazione dell'interesse alla relativa contestazione in chiave di interesse strumentale alla ripetizione (parziale) della procedura ai fini della rinnovazione del giudizio, su base individuale e comparativa, in relazione ai candidati partecipanti alla procedura.

*

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 400 del 27.6.2023

L'attribuzione illegittima alla Commissione della facoltà di fissare nuovi criteri di valutazione implica una lesione che ancorché potenziale è innegabile in quanto in contrasto con la primaria esigenza di garanzia della trasparenza e imparzialità delle commissioni concorsuali. Deve, dunque, ritenersi che, al momento della proposizione del ricorso, fosse immediato e attuale l'interesse della candidata ad evitare che la commissione preposta alla valutazione dei titoli della stessa fosse legittimata a farlo fissando dei nuovi criteri, potenzialmente orientati a favorire uno dei due soli candidati in concorso la cui identità, se non nota ai componenti poteva ritenersi agevolmente conoscibile in ragione del complesso iter che ha caratterizzato la procedura concorsuale.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6414 del 30.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il candidato ad un concorso a pubblici impieghi, che si lamenti dei risultati di una procedura concorsuale (ma senza contestarne in radice la legittimità e mirarne al rifacimento), ha l'onere di dimostrare, mercé la c.d. "prova di resistenza", l'effetto utile e concreto della contestazione della graduatoria e l'ottenimento del bene della vita, vale a dire la sua collocazione in posizione utile, onere, questo, cui pacificamente non soggiace chi fa valere vizi diretti ad ottenere l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6416 del 30.6.2023

La clausola della *lex specialis*, che prevede indubbiamente l'esclusione del rapporto di coniugio dalle cause di impossibilità di partecipazione alle procedure di chiamata, deve essere impugnata dal ricorrente; il fatto che detta impugnazione sia mancata comporta l'inammissibilità del motivo poiché l'ipotetico accoglimento della censura non potrebbe spiegare effetti sulla procedura per cui è causa, la quale rimane regolata dal bando, le cui clausole (ormai inoppugnabili) continuano a non prevedere il coniugio tra le cause di esclusione.

*

8.2. Piena conoscenza dell'atto lesivo

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1495 dell'8.3.2023

Il *dies a quo* di decorrenza del termine di sessanta giorni per l'introduzione della domanda di annullamento deve individuarsi nel momento della piena conoscenza dell'atto impugnato, intesa non come conoscenza piena ed integrale del provvedimento ma come la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente. Deve essere pertanto dichiarato irricevibile il ricorso del ricorrente che abbia avuto piena conoscenza dell'esistenza dell'atto di conclusione del procedimento a lui sfavorevole e dei



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

vizi relativi ai profili sostanziali o procedurali dedotti in giudizio ma ha introdotto il ricorso oltre il sessantesimo giorno, solo dopo aver ricevuto dall'Università la documentazione richiesta.

*

Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 201 del 5.6.2023

È ammissibile la domanda di genericità che affligge i criteri e i punteggi di valutazione del colloquio e del seminario scientifico, atteso che l'effetto lesivo per la situazione del ricorrente, quale partecipante al procedimento selettivo, si verifica con l'esito del procedimento stesso, difforme da quello dalla medesima auspicato. L'effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni selettive e delle valutazioni con esse effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione e a trasformare l'astratta potenzialità lesiva dei criteri e punteggi fissati in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l'interessato.

*

8.3. Chiarimenti della Commissione

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 462 del 9.3.2023

La relazione di chiarimenti del Presidente della Commissione versata agli atti dall'Università non costituisce un'integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, bensì di una relazione contenente informazioni e considerazioni che possono essere liberamente valutate dal Giudice, ai fini della decisione della causa. Infatti, il presidente della commissione non è parte nel giudizio, né legale rappresentante di una parte e, tuttavia, le dichiarazioni scritte di terzi su fatti di lite, pur non potendo assolvere alla funzione di surroga della difesa giudiziale e pur non costituendo prova, possono essere oggetto di attenzione da parte del giudice, quali argomenti di prova, nella formazione del suo convincimento.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

8.4. I poteri del Giudice amministrativo

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 462 del 9.3.2023

Il giudice amministrativo non può effettuare un sindacato giurisdizionale forte che si traduca in una riedizione delle valutazioni della P.A., tale da comparare uno ad uno la documentazione di ciascun candidato, confrontando i giudizi resi anche su altri concorrenti non vincitori, conteggiando i titoli puntualmente e rapportandoli tra loro in modo matematico.

Non rientra nei compiti e nelle prerogative del giudice amministrativo (né di un perito, nell'ambito di una CTU) valutare se il livello scientifico della produzione del candidato sia buono e non invece ottimo o addirittura eccellente. Il giudice è chiamato ad esercitare in modo eguale e imparziale il proprio potere verso in egual misura, sicché non può trattare diversamente dagli altri il caso di un giurista, sol perché quest'ultimo sia detentore di una conoscenza alla quale il giudice abbia maggiore accesso. Per valutare il livello di qualità scientifica di un matematico o di un economista, il giudice dovrebbe, in ipotesi, affidarsi a una consulenza tecnica d'ufficio ma ciò invero non è consentito, in quanto un perito, ancorché molto esperto, non può sostituire il suo giudizio a quello di una commissione di docenti universitari di massimo livello.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 278 del 16.3.2023

La valutazione dei candidati comporta un'ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Infatti, il giudizio della Commissione, volto alla verifica del livello di maturità scientifica raggiunto dai candidati, costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice della



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

legittimità, ma solo sotto l'eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 425 del 21.4.2023

Il Giudice amministrativo può demandare il potere-dovere di nomina dei membri della commissione ad un organo esterno all'Ateneo (un altro Ateneo) che ha bandito la procedura concorsuale (annullata a causa dell'incompatibilità di un commissario nei confronti del candidato vincitore in forza dei legami professionali esistenti ed esistenti fra i due) per assicurare l'imparzialità della nuova valutazione che risultava compromessa. In tal caso, nessun ruolo può rivestire il Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo che ha bandito la procedura nella nomina dei membri prevalenti dell'altro Ateneo, spettando invece al solo Rettore prestare la propria collaborazione alle nomine nella forma del concerto.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4234 del 27.4.2023

I limiti del sindacato giurisdizionale afferiscono alle valutazioni di merito, restando la cognizione dei fatti elemento indefettibile del giudizio al fine di verificare, nei limiti del dedotto, se il potere attribuito all'autorità sia stato legittimamente esercitato.

*

Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3344 del 31.5.2023

Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

*

Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3385 del 5.6.2023

Nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di professore universitario, il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell'eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, mentre resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell'ambito di opinabilità, poiché altrimenti all'apprezzamento opinabile della p.a. sostituirebbe quello proprio altrettanto opinabile).

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3646 del 16.6.2023

Il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a esperire in fattispecie di tale natura, incontra un limite invalicabile nel fatto che, nei concorsi a posti di professore o ricercatore universitario, il giudizio della commissione esaminatrice è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, le cui valutazioni, riflettendo competenze specialistiche, non possono essere sindacate nell'intrinseco dal giudice della legittimità, ma solo per profili estrinseci concernenti la ragionevolezza, l'adeguatezza e la proporzionalità del giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; invero, la sostituzione della valutazione del giudice amministrativo a quella rimessa alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione costituirebbe un'ipotesi di inammissibile sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand'anche



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

l'eccesso in questione fosse compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenesse nell'ambito dell'annullamento dell'atto.

*

8.5. Pregiudizialità tra procedimenti

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 139 del 16.3.2023

Non v'è rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i giudizi (pendenti) che riguardino l'impugnazione di provvedimenti di destituzione del primo e del secondo classificato adottati dall'Università e il giudizio di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla stessa nell'ambito di una selezione concorsuale di cui i suddetti fanno parte, atteso che il Giudice amministrativo può, nelle more, accertare la legittimità della selezione concorsuale, anche in considerazione del fatto che la destituzione del primo e del secondo classificato, ove confermata all'esito dei rispettivi giudizi, non farebbe venir meno l'interesse del ricorrente, quarto classificato, alla rinnovazione della selezione.

*

8.6. Vizi radicali inficianti l'intera procedura

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 139 del 16.3.2023

I vizi comportanti la radicale illegittimità dell'intera selezione devono avere significativa consistenza, come ad esempio nell'ipotesi della illegittima composizione della commissione di indeterminatezza dei criteri di valutazione delle domande o di irregolare pubblicazione del bando, trovando altrimenti applicazione il generale principio dell'annullamento parziale per esigenze di buon andamento e conservazione dell'attività amministrativa.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 4699 del 17.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

In generale, le censure inerenti la composizione della commissione non richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, se sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione.

*

8.7. L'inefficacia del contratto

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 282 del 28.3.2023

É inefficace il contratto sottoscritto dall'Università e dalla vincitrice in quanto stipulato sulla base di provvedimenti (segnatamente, quello di approvazione degli esiti della procedura di chiamata di professore di prima fascia) annullati.

*

8.8. Sulle altre fonti

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 4699 del 17.3.2023

Le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018 e nella delibera ANAC n. 1208/2017 non costituiscono ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere che abbiano un contenuto vincolante.

*

8.9. Sull'inesauribilità del potere amministrativo

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4449 del 2.5.2023

L'inesauribilità del potere amministrativo, persistente in capo alla parte pubblica anche in pendenza del giudizio, implica che l'Amministrazione è in condizione di riesaminare i provvedimenti censurati in sede giurisdizionale, pervenendo ad una rinnovata regolazione del rapporto sostanziale.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5245 del 29.5.2023



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

In sede di riesercizio del potere, la Commissione esaminatrice è chiamata a fare prudente utilizzo della propria inesauribile discrezionalità, con i soli limiti derivanti da precedenti giudicati ai quali vincoli conformativi si atterrà nel ripetere le valutazioni e i giudizi.

*

8.10. Sull'esecuzione della sentenza di primo grado

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3700 del 12.4.2023

Con l'approvazione degli atti conclusivi della procedura, mediante i quali l'Università ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di I grado che accoglieva il ricorso della candidata illegittimamente esclusa dichiarandola vincitrice del concorso, viene meno l'interesse dell'Università alla definizione del giudizio di appello.

*

8.11. Sull'accesso agli atti del concorso

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 877 dell'11.4.2023

L'accessibilità di atti e documenti (espressione primaria del principio di trasparenza dell'attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell'esercizio del potere di cui all'art. 97 della Costituzione) è la regola generale, potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge che non ricorrono nel caso in cui sia il concorrente che abbia partecipato ad un concorso universitario a voler accedere alle domande degli altri candidati. Tale posizione costituisce la situazione legittimante l'istanza di accesso, essendoci un chiaro ed indiscutibile nesso di strumentalità tra la sua posizione e i documenti di cui viene chiesta l'ostensione e non essendo ravvisabile un'ipotesi di controllo generalizzato dell'attività dell'Università, essendo l'istanza limitata agli atti, invero anche numericamente esigui, della procedura cui il ricorrente ha partecipato.



STUDIO LEGALE
CARROZZA-PIGNATELLI

www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

In materia di selezioni pubbliche – fatti salvi eventuali dati sensibili presenti nelle domande di partecipazione, che dovranno essere oscurati – le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990.

Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere nel caso in cui l'Amministrazione produca in giudizio il documento oggetto dell'istanza di accesso *ex* art. 22 e ss. l. n. 241/1990.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 6964 del 22.4.2023

È stigmatizzabile la condotta processuale assunta dall'Ateneo resistente che adotti un differente regime di riservatezza delle informazioni contenute nel verbale del Consiglio di Dipartimento richiesto tramite istanza d'accesso agli atti, come si evince dal fatto che mentre nei confronti della parte ricorrente la disclosure sia stata solo parziale, nei confronti della parte controinteressata sia stata invece integrale ab initio; inoltre l'Ateneo ha prodotto la versione parziale in giudizio, producendo la copia integrale solo al fine di espletare l'incombente istruttorio ordinato dalla Sezione in corso di causa, senza rivolgere al Collegio alcuna richiesta inerente all'eventuale regime di riservatezza di alcune delle informazioni in esso contenute, il che a significare che una tale esigenza non risultava sussistente. La condotta assunta dall'Ateneo resistente, per quel che rileva ai fini processuali, non risulta conforme al dettato dell'art. 46,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

comma 2, c.p.a., essendo l'Amministrazione obbligata a depositare in giudizio le copie dei provvedimenti impugnati e gli altri documenti indicati dalla norma.

In mancanza del deposito dei provvedimenti cui l'Amministrazione è obbligata a produrre, la sanzione processuale prevista dall'ordinamento non è l'invalidità della costituzione in giudizio dell'amministrazione, ma la possibilità per il giudice amministrativo di integrare, con metodo acquisitivo, il materiale istruttorio sulla base di quanto meramente dedotto dalla parte ricorrente, essendo atti e documenti formati ovvero custoditi dall'Amministrazione e non immediatamente accessibili da parte del privato.

*

8.12. Il giudizio per revocazione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3705 del 12.4.2023

Non si è in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione. Dunque, non sussiste l'errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al Giudice medesimo.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

8.13. Tempo valutazione candidati

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 1231 del 13.4.2023

È insindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati.

*

8.14. Sul commissario ad acta

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 425 del 21.4.2023

Il commissario ad acta è un ausiliare del giudice titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione e che è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l'azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi idonea in concreto a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stata riconosciuta titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione, anche in deroga ai canoni ordinari dell'azione amministrativa.

*

8.15. Sugli effetti dell'accoglimento del ricorso

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 519 del 29.5.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

L'accoglimento del ricorso proposto contro gli atti della procedura concorsuale per l'assegnazione di posti di ricercatore universitario comporta l'automatica caducazione del successivo provvedimento con il quale il Rettore procede alla nomina dei candidati dichiarati idonei, trattandosi di atto meramente consequenziale a quelli impugnati ed annullati.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 519 del 29.5.2023

L'accoglimento del ricorso proposto contro gli atti della procedura concorsuale per l'assegnazione di posti di ricercatore universitario comporta l'automatica caducazione del successivo provvedimento con il quale il Rettore procede alla nomina dei candidati dichiarati idonei, trattandosi di atto meramente consequenziale a quelli impugnati ed annullati.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5349 del 31.5.2023

L'accoglimento del ricorso comporta la rinnovazione della procedura di valutazione delle candidate, che dovrà essere effettuata da una Commissione in diversa composizione i cui componenti andranno individuati nel rispetto del principio tempus regit actum sulla base delle regole oggi vigenti.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6414 del 30.6.2023

La salvaguardia delle fasi procedurali antecedenti rispetto a quelle scandite dagli atti formalmente impugnati, così come la caducazione dell'intero procedimento, dipende dalla compatibilità con l'effetto conformativo scaturente dall'accoglimento del motivo di ricorso ritenuto fondato, occorrendo verificare se l'annullamento degli atti impugnati sia compatibile con la rinnovazione soltanto delle fasi procedurali attinte dalla pronuncia caducatoria del giudice amministrativo o se implichi necessariamente la rinnovazione dell'intero procedimento in ragione della non attitudine degli atti



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

amministrativi formalmente non attinti dalla pronuncia di annullamento a giustificare la mera prosecuzione delle conseguenti attività procedurali interessate in ossequio al generale principio di salvezza degli atti non annullati. Il che implica una valutazione autonoma del giudice amministrativo, in quanto a lui riservata e non dipendente dalla volontà di colui il quale abbia agito in giudizio. L'effetto conformativo della sentenza amministrativa, infatti, è preordinato ad assicurare la piena tutela dell'interesse legittimo dedotto e ritenuto leso, ma rimane sottratto alla disponibilità della parte che ne lamenta la lesione, essendo le conseguenze dell'accoglimento delle domande di annullamento rimesse alla decisione del giudice amministrativo che, come noto, ha, infatti, il potere (tra l'altro) di modulare o escludere del tutto l'efficacia retroattiva connaturata alla caducazione degli atti amministrativi impugnati, purché sempre nell'ottica della migliore tutela dell'interesse del ricorrente.

*

8.16. Sul ricorso incidentale

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 8832 del 24.5.2023

Con riferimento agli atti diversi da quelli già oggetto di censura nel ricorso principale, è affermazione tralatizia (presente nella giurisprudenza sia prima che dopo il D.lgs 104/2010) quella secondo cui il ricorso incidentale è ammissibile solo se gli atti sono “*connessi con l'atto impugnato in via principale da un rapporto di sopraordinazione o di presupposizione*”.

*

8.17. Rapporti col giudizio costituzionale

Tar Lazio, Latina, sez. I, sent n. 390 del 7.6.2023

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso considerata l'identità del *petitum* nel giudizio amministrativo principale e in quello che ne deriverebbe dalla sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità, implicando ciò che il ricorso in sede amministrativa abbia ad oggetto



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

solamente la pretesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata, con conseguente inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e del requisito dell'incidentalità, oltre che dello stesso ricorso amministrativo proposto al solo scopo di ottenere un pronunciamento della Corte costituzionale.

*

8.18. Rapporto con altri giudizi di altre commissioni

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 6416 del 30.6.2023

È inammissibile il tentativo di dimostrare l'illegittimità della valutazione della Commissione attraverso il confronto con le valutazioni di altre Commissioni giudicatrici, a ciò ostando il principio dell'autonomia di giudizio delle singole Commissioni. Tale principio subisce un temperamento quando i giudizi valutativi difformi:

- si collochino in un ristretto lasso temporale;
- avvengano sulla base dei medesimi elementi e criteri di valutazione;
- presentino rilevanti scostamenti nel punteggio, che non traggano giustificazione in nuovi e motivati fatti e/o elementi.

*

8.19. Sul risarcimento del danno

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 400 del 27.6.2023

Non può ravvisarsi il diritto al risarcimento del danno quando il ricorrente non provi né il danno, né il nesso eziologico e, quindi, non sia certo che la ricorrente avrebbe conseguito la nomina per cui ha concorso, dal momento che sebbene vi siano stati degli errori, la cui correzione l'avrebbe favorita, non vi è prova che una puntuale attribuzione dei punteggi, considerando tutti i parametri fissati dalla prima commissione, avrebbe potuto determinare un diverso esito della procedura.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

In nessun caso il risarcimento del danno potrebbe essere pari alla differenza stipendiale, in quanto è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio delle funzioni previste dal bando esclude la possibilità di percepire tali somme, non essendo stata svolta l'attività che è il presupposto della loro corresponsione.

*

9. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO

9.1. L'istanza di annullamento in autotutela

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1051 del 4.5.2023

La richiesta di riesame presentata dal destinatario del provvedimento finale non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all'ente procedente, non potendo configurarsi nessun obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi. La richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'Amministrazione, al fine di ottenere un intervento in autotutela, è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere. I provvedimenti di autotutela sono, infatti, manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto; valutazione della quale essa sola è titolare.

*

9.2. Nomina di una nuova commissione

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 224 del 9.1.2023

Nell'ambito di una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 240/2010 già oggetto di annullamento, i cui atti siano stati



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

nuovamente annullati in via giudiziale, deve essere accolta la richiesta di nomina di una nuova commissione giudicatrice al fine di garantire una valutazione dei candidati indipendente ed incondizionata rispetto alle due precedenti valutazioni.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 2185 del 7.4.2023

È illegittima la condotta della nuova Commissione che, eludendo il precedente giudicato, anziché limitarsi ad effettuare la rinnovazione dei giudizi dei candidati effettui nuove valutazioni anche oltre tali limiti e introduca nuovi criteri valutativi ribadendo, in sede di (ri)valutazione gli errori che erano già stati censurati.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3787 del 14.4.2023

La nomina di una diversa commissione al fine della riedizione del potere risponde alla legittima esigenza di assicurare il massimo grado di imparzialità nell'attività di esecuzione di una sentenza per uno specifico segmento della procedura selettiva risultato illegittimo. Il riesercizio del potere in relazione a quest'ultimo è quindi destinato ad essere integrato con quello invece non censurato o in relazione al quale i motivi di impugnazione sono invece stati respinti, secondo il principio utile per inutile non vitiatur, oggi positivizzato dall'art. 34, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. (secondo cui in caso di accoglimento del ricorso il giudice amministrativo «annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato»), in modo da giungere comunque ad un risultato unitario, formalizzato con la più volte richiamata rivalutazione dei profili di carriera dei due candidati. Il sovrapporsi di momenti diversi in cui l'attività concorsuale si è svolta nel caso di specie non inficia l'unitarietà del relativo potere amministrativo, ma va correlato all'intervento giurisdizionale e all'esigenza derivante dall'accoglimento



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

del ricorso di ripristinare la legalità della procedura concorsuale, nei soli limiti in cui questa è stata riconosciuta come illegittima.

*

Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 400 del 27.6.2023

L'attribuzione illegittima alla Commissione della facoltà di fissare nuovi criteri di valutazione implica una lesione che ancorché potenziale è innegabile in quanto in contrasto con la primaria esigenza di garanzia della trasparenza e imparzialità delle commissioni concorsuali. Deve, dunque, ritenersi che, al momento della proposizione del ricorso, fosse immediato e attuale l'interesse della candidata ad evitare che la commissione preposta alla valutazione dei titoli della stessa fosse legittimata a farlo fissando dei nuovi criteri, potenzialmente orientati a favorire uno dei due soli candidati in concorso la cui identità, se non nota ai componenti poteva ritenersi agevolmente conoscibile in ragione del complesso iter che ha caratterizzato la procedura concorsuale.

È illegittima la decisione dell'Università che abbia agito in autotutela per annullare una procedura di reclutamento provvedendo a formare una nuova commissione, con la ulteriore facoltà di fissare nuovi criteri di valutazione, quando l'oggetto dell'annullamento verteva sull'applicazione dei criteri e non sulla loro formulazione e riguardo alla quale l'Amministrazione universitaria si era determinata a una nuova valutazione dei candidati da parte di una rinnovata commissione giudicatrice, nulla dicendo in ordine all'attività della stessa con riferimento alla fissazione dei criteri, limitandosi, il decreto, a richiamare l'attività di attribuzione dei punteggi.

*

9.3. Titoli valutabili

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 615 del 18.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Sono legittimi gli atti di una procedura per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia indetta dall'Università in riedizione del potere amministrativo e in esecuzione di una sentenza del Tar (confermata dal Consiglio di Stato) di annullamento degli atti dell'originaria procedura che limiti i titoli valutabili a quelli conseguiti dai candidati alla data di scadenza del bando originario.

*

9.4. Discrezionalità e vincolo conformativo

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5245 del 29.5.2023

In sede di riesercizio del potere, la Commissione esaminatrice è chiamata a fare prudente utilizzo della propria inesauribile discrezionalità, con i soli limiti derivanti da precedenti giudicati ai quali vincoli conformativi si atterrà nel ripetere le valutazioni e i giudizi.

*

9.5. Spettanza della retribuzione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 1900 del 23.2.2023

Qualora, a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo di annullamento degli atti di una procedura per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, l'Università, in riedizione del potere amministrativo, dichiara vincitore e proceda alla nomina di colui che abbia proposto il ricorso per l'annullamento degli atti della prima procedura, in capo a tale ultimo soggetto non è configurabile la spettanza del bene della vita (ossia la nomina in ruolo) a far data dalla nomina del primo vincitore né, di conseguenza, è configurabile il danno nella misura delle retribuzioni non percepite da tale data. Ed infatti, la nomina del soggetto risultato vincitore in sede di riedizione del potere amministrativo non si fonda su alcun automatismo né sullo scorrimento di una graduatoria, peraltro inesistente, ma avviene all'esito di un giudizio del tutto nuovo, nel quale la commissione può pienamente esercitare la propria discrezionalità tecnica.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

9.6. Effetti dell'annullamento del concorso

Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 849 del 6.6.2023

È legittimo il decreto di annullamento della nomina della Commissione esaminatrice della procedura selettiva, che ha quindi travolto la nomina a professore ordinario del ricorrente, in quanto adottata sulla base di altro provvedimento giurisdizionale che ha disposto, tra l'altro, l'annullamento dell'art. 5 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'ateneo pugliese. Infatti, l'annullamento disposto dal Consiglio di Stato si riferisce ad un atto regolamentare, sicché tale annullamento produce effetti erga omnes e non solo inter partes, come invece avviene di regola ai sensi dell'art. 2909 c.c. Si tratta di annullamento giurisdizionale, che, per spiegare i suoi effetti, non ha bisogno di ulteriori atti applicativi da parte dell'Amministrazione che ha adottato l'atto che ne è colpito. Naturalmente l'effetto ripristinatorio non può andare ad incidere situazioni ormai definitivamente concluse ma incide sulle procedure selettive ancora in atto.

La disciplina tracciata dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 è riferita all'ipotesi d'annullamento d'ufficio disposto in via autonoma (o anche su propulsione di un privato) dall'Amministrazione a fronte di riscontrati vizi dell'atto e non può quindi applicarsi al caso di specie in cui l'annullamento avviene non per una scelta dell'Università di Bari, che diversamente avrebbe dovuto invece rispettare il termine massimo stabilito ex lege per provvedervi ed esplicitare un interesse generale, tenuto conto dell'affidamento ingenerato nel soggetto beneficiario ma da altro provvedimento che, a monte, lo presuppone.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

10. LA TUTELA CAUTELARE

Tar Puglia, sez. II, ord. n. 1 del 11.1.2023

Le esigenze cautelari del ricorrente per l'annullamento del decreto con cui il Rettore dell'Ateneo auto-annulla il decreto di nomina della commissione esaminatrice nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia e del decreto del Rettore recante inquadramento del ricorrente nel ruolo di professore universitario di seconda fascia sono apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

*

Tar Toscana, sez. I, ord. n. 19 del 12.1.2023

La domanda cautelare proposta nell'ambito di un ricorso per l'annullamento della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università avente ad oggetto la proposta di chiamata di un professore ordinario non poggia su un conclamato *periculum* qualora la nomina della controinteressata non sia ancora intervenuta e, pertanto, deve essere respinta.

*

Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. n. 3 del 12.1.2023

Nell'ambito di una procedura per la copertura di un posto di professore di seconda fascia riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, le esigenze cautelari del ricorrente devono considerarsi recessive rispetto sia all'interesse pubblico dell'Università all'incremento delle risorse per il personale docente sia rispetto alle contrapposte aspettative della controinteressata già immessa in servizio ed in grado di garantire nell'immediato la continuità dell'offerta didattica quale professore di seconda fascia.

Nell'ambito di una procedura per la copertura di un posto di professore di seconda fascia riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, l'istanza cautelare del candidato che era



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

privo dei requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande deve essere rigettata.

*

Tar Emilia Romagna, sez. I, ord. n. 47 del 25.1.2023

La domanda cautelare avverso gli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto da ricercatore di tipo a richiede approfondimenti propri della fase del merito e, pertanto, le esigenze cautelari prospettate possono essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione del giudizio nel merito.

*

Tar Lazio, sez. III bis, ord. n. 564 del 27.1.2023

La richiesta di soccorso istruttorio nell'ambito di un ricorso per l'annullamento di atti aventi valore di mera comunicazione relativi ad una procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario deve essere respinta, atteso che il bando di indizione di tale procedura di cui al D.M. MUR n. 553 del 2021 chiaramente dispone all'art. 2 comma 4, lett. c) l'obbligo, a pena di esclusione per i candidati, non solo di compilare l'elenco delle pubblicazioni da utilizzare per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica, ma altresì, per i settori concorsuali bibliometrici, di associare correttamente le pubblicazioni ai codici WOS e/o SCOPUS e di convalidare l'associazione. In tal caso, non sussistendo alcun indice probatorio a supporto della avvenuta associazione e convalidazione della pubblicazione al relativo codice da parte della ricorrente, l'invocato soccorso istruttorio si porrebbe in contrasto con la previsione del bando e determinerebbe una disparità di trattamento tra i candidati.

*

Tar Sicilia, sez. I, ord. n. 94 del 22.2.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La domanda di sospensione cautelare degli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia proposta nell'ambito di un ricorso per l'annullamento di tali atti che sia fondato sull'assenza di un riscontro documentale delle autocertificazioni presentate in sede concorsuale dal candidato vincitore pone questioni complesse cui va garantita un'attenta ponderazione nella dedicata fase di merito. Pertanto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la celere trattazione del merito fissando l'udienza di discussione, senza sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

*

Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. n. 197 del 23.2.2023

Non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, con particolare riferimento al *periculum* in mora, qualora la domanda cautelare sia proposta nell'ambito di un ricorso per l'annullamento degli atti con cui è stato deciso di non proseguire la procedura di *tenure* per il reclutamento quale professore associato di un ricercatore, qualora la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del ricercatore sia correlata alla scadenza naturale del rapporto stesso e non sia documentata l'esistenza di programmi di ricerca in corso che sarebbero interrotti per effetto dell'atto gravato.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 827 del 1.3.2023

Laddove le deduzioni dell'appellante concernenti la propria esclusione da una procedura di chiamata in forza delle previsioni dell'art. 18, comma 4 della l. n. 240 del 2010 appaiano suscettibili di favorevole apprezzamento, la domanda cautelare deve essere accolta, disponendo la sospensione della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell'appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Piemonte, sez. I, ord. n. 83 del 16.3.2023

Sotto il profilo del bilanciamento dei rilevanti interessi coinvolti nella presente controversia, considerato il tipo di tutela che può essere offerta in sede cautelare, tenuto conto delle rispettive posizioni delle parti, quali emergono dagli atti processuali, prevale, in sede cautelare, quello volto a garantire la continuità dell'attività didattica, nella specie di continuità dell'offerta formativa, e dell'attività di ricerca.

*

Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. n. 62 del 23.3.2023

Laddove ad un sommario esame non appaiano manifestamente infondate le criticità segnalate sul versante dell'impiego di criteri valutativi non previsti dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, appare opportuno mantenere la *res adhuc* integra, sospendendo, quindi, gli effetti della nuova deliberazione impugnata, adottata in ottemperanza al precedente ordine di riesame impartito con l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, ord. n. 159 del 25.3.2023

Non sussiste la estrema gravità e urgenza per l'adozione della misura cautelare monocratica non solo in relazione alla circostanza che il rappresentato pregiudizio è riconducibile quanto meno già al 25.1.2023, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 24.3.2023, ma anche in considerazione del fatto che l'eventuale immissione in servizio dei candidati meglio graduati, piuttosto che la sospensione della stessa (che non conferirebbe neanche provvisoriamente il bene della vita richiesto con il gravame), è evento reversibile, senza alcun pregiudizio per la parte ricorrente.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, ord. n. 1027 del 28.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È validamente rilasciata la procura speciale, anche se carente di data o degli elementi identificativi della controversia interessata, quando essa è apposta in calce al ricorso e la conseguente incorporazione dei due atti (mandato difensivo e ricorso) in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, nel senso che, quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando esso direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima.

Non è possibile ricavare neppure in via presuntiva la congiunzione fisica del ricorso e del mandato alle liti qualora uno dei due sia informatico e l'altro analogico; tuttavia, deve essere concesso il beneficio dell'errore scusabile per la non agevole interpretazione del quadro normativo, anche in considerazione della portata delle regole tecniche, nonché per la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali non univoche.

*

Tar Piemonte, sez. I, ord. n. 92 del 30.3.2023

La misura cautelare deve essere rigettata in quanto:

- le censure spiccate avverso la valutazione compiuta dalla Commissione impingono in parte nella sfera del merito insindacabile giacché contestano l'apprezzamento tecnico-discrezionale svolto dall'organo collegiale invocando un inammissibile sindacato sostitutorio precluso in via ordinamentale al giudice amministrativo,
- per la restante parte, le censure peccano *prima facie* di aspecificità e apoditticità combinando disordinatamente riferimenti a parametri normativi non più cogenti (il D.P.R. 117/2000), elementi di valutazione inconferenti perché avulsi dalla *lex specialis* o superflui e considerazioni poco probanti,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

- parimenti, il nucleo di doglianze articolate avverso la composizione della Commissione poggiano norme desuete e non più vigenti, né pervengono a dimostrare un sodalizio professionale o una situazione di tale co-interessenza tra il Commissario e il vincitore da insinuare il legittimo sospetto della dubbia imparzialità dell'operato della Commissione;
- il controinteressato risulta già aver preso servizio e per converso il ricorrente non ha allegato sufficienti elementi pregiudizievoli, rivenienti dall'esecuzione degli atti impugnati, che risultassero muniti degli indefectibili carattere di gravità e irreparabilità.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 5585 del 7.6.2023

Qualora nelle more del giudizio di secondo grado la parte abbia avanzato istanza di revocazione della sentenza di primo grado, sospesa nell'efficacia e con udienza di merito già fissata, l'istanza di rinvio delle parti può essere accolta, risultando evidente che la decisione del ricorso per revocazione assume rilievo ai fini della definizione della presente controversia.

*

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, ord. n. 241 del 12.6.2023

Qualora il ricorrente notifichi il ricorso agli indirizzi pec dei controinteressati, non presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), la notificazione è inefficace, ritenendosi necessaria la rinnovazione – a mezzo posta – nei confronti della controinteressata, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di merito in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e non costituita in giudizio, e non anche dell'altra controinteressata che, nonostante il vizio della notificazione, si è ritualmente costituita svolgendo compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica e sanando, in tal modo, l'inefficacia della notificazione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

B. RICERCATORI

1. AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 580 del 12.4.2023

Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 117/2000 la procedura di selezione dei candidati idonei a ricoprire il posto di ricercatore universitario non si conclude con la redazione di una graduatoria di merito dei partecipanti al concorso; più nello specifico, l'art. 24, comma 2, impone solo che sia formulata la proposta di chiamata nei confronti del candidato risultato vincitore, rimettendo all'autonomia regolamentare dei singoli atenei la scelta sulla graduatoria finale, affinché la procedura selettiva possa concludersi, oltre che con l'individuazione del vincitore, con la lista degli idonei graduati a seconda del punteggio di merito ricevuto.

Il regolamento che si esprime in termini di "candidati meritevoli di chiamata" e prevede una "scala comparativa di merito" (espressione che, a prescindere dalla formulazione letterale, è ragionevolmente da intendersi nel senso della formazione di una scala comparativa ordinata), nel complesso depone nel senso della formazione di una graduatoria di merito, mentre non si giustificerebbe nel caso di valutazione polarizzata esclusivamente intorno all'unico candidato idoneo. Pertanto, deve ritenersi illegittima la determinazione dell'Ateneo che ha rigettato l'istanza di scorrimento sul presupposto (erroneo) della mancata formazione di una graduatoria.

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3919 del 18.4.2023

La legge riconosce alle Università il potere discrezionale di disciplinare, tramite il proprio regolamento, la procedura concorsuale di selezione dei ricercatori a tempo determinato non soltanto in relazione alle fasi formali di espletamento del relativo procedimento amministrativo, ma anche in ordine ai requisiti di



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

partecipazione al concorso, purché nel rispetto dei principi di coerenza, onde non incorrere in illegittimità per eccesso di potere, potendo financo modulare l'idoneità dei titoli di accesso al concorso in ragione della specifica professionalità da reclutare per il soddisfacimento delle concrete esigenze pubbliche connesse alle attività di ricerca e a quelle annesse (come l'attività assistenziale) da espletare.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5676 del 9.6.2023

L'autonomia didattica e scientifica riconosciuta all'Università non può sortire l'effetto di dilatare il perimetro delle esperienze scientifiche e didattiche rilevanti ai fini della selezione pubblica di un ricercatore in Antropologia BIO/08, che deve rispettare il preciso e vincolante sistema ministeriale delle classificazioni per settori scientifico-disciplinari, al fine di evitare che si introducano elementi di giudizio che renderebbero relativistica, soggettivistica e, in definitiva, eccessivamente opinabile, la valutazione da esprimere.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5805 del 13.6.2023

Sebbene lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenti la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso l'eccezione, se motivata adeguatamente in relazione al sacrificio imposto ai concorrenti idonei e alle preminenti esigenze di interesse pubblico, l'amministrazione può operare una valutazione discrezionale in tal senso, essendo l'interesse del privato riconducibile non ad un diritto soggettivo, quanto piuttosto ad un interesse legittimo.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È insussistente nel quadro giuridico in cui si muove l'Università di Trento un vincolo discendente dal rispetto di tutte le norme di dettaglio della legge statale di riforma della materia dovendo il regolamento di Ateneo sul reclutamento conformarsi ai soli “principi fondamentali delle leggi statali in materia”.

Le modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa dell'Ateneo devono ritenersi pienamente rispondenti ai principi fondamentali recati dalla legge Gelmini, principi che si riconducono alla necessità di assicurare la selezione dei ricercatori secondo una procedura comparativa trasparente che garantisca una valutazione effettuata secondo parametri oggettivi da parte di una commissione valutatrice imparziale e competente.

*

2. IL BANDO

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 54 del 3.2.2023

E' pienamente legittima l'individuazione da parte dell'Università delle “Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere” nell'ambito di un contratto di ricerca da attivare presso l'Ateneo. Si tratta di una specificazione che attiene al merito delle scelte amministrative, insindacabile dal giudice amministrativo, al quale è precluso di sostituirsi all'amministrazione nella specificazione, all'interno di un determinato Settore scientifico disciplinare, degli ambiti di ricerca cui dedicare le proprie risorse. Conseguentemente, non può dirsi irragionevole la scelta della commissione di valorizzare, ai fini della valutazione dei candidati di una procedura di selezione volta all'assunzione di ricercatori a tempo determinato, la congruenza delle attività didattiche e scientifiche svolte dagli stessi con l'offerta formativa dell'Ateneo e con le tematiche precisate nel bando.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

L'art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, applicabile *ratione temporis*, fissa una serie di vincoli tesi a scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere preconstituito un profilo “*ad personam*”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri, in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1392 del 3.3.2023

È infondata la censura del ricorrente che contesti che il bando conterrebbe una illegittima profilazione del candidato (nella misura in cui, anziché limitarsi a indicare il solo settore scientifico-disciplinare di afferenza della selezione, individuerebbe ulteriori specifiche) quando la *lex specialis*, dopo aver indicato il settore scientifico-disciplinare di riferimento della selezione indetta, contiene alcune indicazioni relativamente alle funzioni che il candidato risultato idoneo sarà chiamato a svolgere, in coerenza con le previsioni dell'art. 24, comma 2, lett. A), della legge 240/2010.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2318 del 6.3.2023

È applicabile alle procedure di reclutamento dei ricercatori il principio, espresso riguardo alle procedure di chiamata dei professori universitari, secondo cui le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano soltanto sul distinto piano della finalità informativa; da qui la conclusione secondo cui la procedura comparativa deve esclusivamente incentrarsi sul settore scientifico disciplinare, rilevando il settore concorsuale nel suo insieme senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3919 del 18.4.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il testo dell'art. 24 co.2 lett. b) L. n. 240/2010 sancisce la regola generale secondo cui l'accesso al concorso per ricercatore universitario a tempo determinato presuppone il possesso di un dottorato di ricerca o di un titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, precisando, poi, che, con riguardo ai concorsi indetti per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato nel settore medico, costituisce requisito di partecipazione anche il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica nel settore interessato, dovendosi in tal senso interpretare la congiunzione disgiuntiva "ovvero" ivi prevista. Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe escludere dal novero dei titoli di studio propedeutici all'accesso al concorso nel settore medico il dottorato di ricerca, ossia il titolo accademico per eccellenza deputato a favorire l'inizio della progressione in carriera in ambito universitario.

*

Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 356 del 24.4.2023

È infondato il motivo di ricorso che censura la mancata esclusione di un candidato in quanto, benché all'estero, già avrebbe avuto una qualifica di professore universitario, essendo condivisibile la posizione dell'Università. I casi di esclusione in discussione, nel generale contesto dell'ordinamento accademico, non presuppongono, ai fini della loro applicazione, di considerare anche le corrispondenti posizioni accademiche dei diversi ordinamenti stranieri; diversamente dai requisiti positivi di partecipazione, per i quali resta esplicitato che possono essere spese posizioni equivalenti conseguite all'estero, l'esclusione resta invece limitata alle sole posizioni e ai ruoli ricoperti all'interno degli atenei italiani. La littera legis, supportata dalle addotte riflessioni logicosistemiche, depone per l'inapplicabilità della causa di esclusione in esame alle posizioni ricoperte in atenei non italiani.

*

Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 774 del 16.5.2023



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La procedura concorsuale deve trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale e la commissione giudicatrice deve esaminare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all'intero settore concorsuale oggetto della selezione. In altri termini, attesa lo scopo della selezione di individuare un profilo di docente (appartenente ad uno specifico settore scientifico-disciplinare) è ben possibile che i requisiti previsti nel bando e i criteri di valutazione adottati dalla commissione possano avere elementi comuni con i curricula dei candidati; sempre che ovviamente non emergano elementi che -per numero e profili di corrispondenza- inducano a ritenere l'esistenza di un bando (intenzionalmente) volto a favorire uno o più candidati a scapito degli altri, che tuttavia non si palesano nel caso in esame.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5805 del 13.6.2023

L'onere di immediata impugnazione del Bando è ritenuto, di norma ed in via generale dalla giurisprudenza amministrativa, una previsione eccezionale, limitata a casi tipici e residuali, quali ad es. la previsione delle cd. "clausole immediatamente escludenti".

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

La censura che riposa sul carattere "sartoriale" della selezione su un candidato ben preciso è smentita sia dal lungo iter attraverso il quale l'Università è giunta all'indizione della procedura, iter che coinvolge più organi della Amministrazione, sia dal fatto che l'iter stesso è stato avviato allorché detto candidato non aveva ancora i requisiti per partecipare alla procedura.

*

3. LA DOMANDA DEI CANDIDATI

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La domanda del candidato che ometta di indicare il numero di lezioni o di ore di lezione svolte o, in alternativa, i corrispondenti CFU, non indichi con sufficiente sistematicità e chiarezza né i periodi in cui la sua attività didattica si è svolta, né se l'abbia svolta in qualità di docente titolare o co-titolare o di supporto, configura una carenza documentale che non può essere colmata con il soccorso istruttorio, in virtù di un principio di “non eccessivo aggravamento dell'attività dell'Amministrazione”.

*

Tar Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 575 del 4.5.2023

Non è fondato il rilievo secondo il quale la Commissione non avrebbe dovuto valutare i titoli dichiarati dalla controinteressata, stante l'assenza di dichiarazioni che ne attestassero la conformità all'originale, avuto riguardo altresì alla mancata allegazione al CV della copia del proprio documento d'identità, la qual cosa lo renderebbe di fatto inidoneo a dispiegare gli effetti tipici dell'autocertificazione, con conseguente irrilevanza di quanto nello stesso dichiarato. Gli artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000 impongono la sola sottoscrizione dell'atto e, ove lo stesso venga trasmesso a mezzo postale, la produzione, in copia, di documento di identità del dichiarante in corso di validità. E tanto vale ad imputare le prodotte dichiarazioni al dichiarante e a farlo responsabile della loro veridicità. Nel caso di specie non è contestato che il curriculum vitae contenesse l'effettiva e puntuale indicazione dei titoli che poi concretamente non sono stati considerati utili dalla Commissione di concorso; che lo stesso fosse stato sottoscritto dalla candidata; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità dell'appellante. La dichiarazione resa – al di là del nomen e della forma utilizzata – era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l'amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque l'amministrazione ai fini del punteggio pretermettere il rilievo dei titoli in questione comunque allegati dall'interessata.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 2145 del 26.6.2023

In tema di valutazione dei candidati, non è sufficiente un controllo dei titoli che si basi solo su dichiarazioni rese da soggetti terzi, senza che segua comunque un effettivo riscontro dell'esistenza del titolo dichiarato, corroborato ad esempio dalla produzione di provvedimenti di nomina o da documenti attestanti la reale funzione svolta dal candidato nel progetto in esame, o altri atti idonei a comprovare l'effettivo possesso del titolo, o meglio della competenza in valutazione. In tale prospettiva, non può definirsi "idoneo" un sistema di verifiche che poggi la propria credibilità su un'altra autodichiarazione di un soggetto terzo, senza verificare in concreto l'esistenza del titolo indicato dal candidato.

*

4. LA COMMISSIONE

4.1. Componenti della Commissione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023

È illegittima la decisione del Dipartimento di non chiamare il vincitore del concorso sorreggendo la sua decisione con una (non dichiarata) eventuale inadeguatezza dei componenti della Commissione, avendoli esso stesso scelti.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2408 del 8.3.2023

Deve escludersi che in relazione ai messaggi *whatsapp* scambiati tra i componenti della Commissione possa opporsi la tutela della *privacy*, qualora questi siano stati divulgati pubblicamente, seppur per errore, attraverso la condivisione nel corso di svolgimento della procedura, avendo i messaggi perso qualsiasi connotazione di riservatezza.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 5766 del 5.4.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La illegittima costituzione della commissione giudicatrice, determina di per sé l'accoglimento del ricorso e la conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura, a partire da tale fase e fino alla relativa conclusione; a ciò consegue altresì, quale effetto conformativo della presente decisione, che la procedura dovrà essere rinnovata, a partire da tale fase, con la nomina di una nuova commissione priva del vizio rilevato, la quale provvederà a porre in essere le attività di propria competenza. A ciò consegue, ulteriormente, l'improcedibilità delle censure svolte dal ricorrente avverso le valutazioni svolte dalla commissione, in quanto l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice, dando luogo all'incompetenza dell'organo, si traduce in un suo radicale difetto di legittimazione ad operare, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni compiute e degli atti adottati e con l'ulteriore effetto che l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso.

*

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 235 del 18.4.2023

La errata composizione della Commissione risulta lesiva e suscettibile di essere fatta valere solo a seguito dell'adozione dell'atto concretamente incidente sulla posizione del concorrente e cioè l'approvazione della graduatoria. Pertanto, solo impugnando tale provvedimento può essere dedotta un'illegittima composizione della commissione che si sia riverberata in una non corretta fissazione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni e/o in una non corretta loro applicazione. Invero, l'esistenza di una condizione che giustifichi la ricusazione è immediatamente conoscibile e preclude a priori una serena valutazione dei candidati, non altrettanto può affermarsi con riferimento al mancato rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza che dovrebbero guidare l'Amministrazione nella designazione di una commissione in possesso dei requisiti per garantire adeguatezza, razionalità e coerenza nella fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e nel loro impiego. L'autonomia



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

regolamentare trova, dunque, un limite nella necessità di rispettare i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, dovendosi ritenere illegittima la scelta (che non può assicurare un'adeguata esperienza nella valutazione dei candidati) di nominare una commissione formata da docenti appartenenti al settore concorsuale di riferimento (nel caso il settore 06/M1), ma di cui nemmeno uno proveniente dal settore scientifico disciplinare cui afferisce il posto messo a concorso (MED/45) ed, anzi, tutti appartenenti al diverso settore scientifico disciplinare MED/42. Non può trascurarsi -che - pur riconoscendo l'ampia discrezionalità nella designazione dei componenti delle commissioni di concorso, e che sia la legge che il regolamento di ateneo sollecitano, ma non impongono, il privilegiare la composizione garantendo la presenza di esperti dello specifico settore e nel rispetto della parità di genere - non vi è alcuna motivazione a supporto della scelta di non individuare nemmeno un componente esperto dello specifico settore scientifico, nemmeno un componente di sesso femminile e nemmeno un componente scelto dall'apposita lista degli aspiranti commissari. La violazione di detti principi che avrebbero dovuto regolare la individuazione dei componenti della commissione ha un'evidente riflesso nella fissazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi.

*

4.2. Conflitto di interesse

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 54 del 3.2.2023

La sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra il commissario di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore di tipo a e il candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste. In particolare, l'attività di affiancamento del candidato alla cattedra del commissario e il fatto che quest'ultimo sia stato relatore della tesi di dottorato del primo non sono sufficienti a documentare rapporti di amicizia tra i due né a comprovare la sussistenza



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

di rapporti di collaborazione tali da esulare dalle ordinarie relazioni accademiche o, comunque, da porre in dubbio l'equidistanza del commissario tra i candidati e l'oggettività nei giudizi espressi.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1391 del 3.3.2023

Le esternazioni attraverso un post pubblicato su *Facebook* del Presidente di una commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto da ricercatore, quand'anche sollecitate da atteggiamenti aggressivi messi in atto dal candidato, che rilevino una scarsa stima professionale per quest'ultimo, nonché l'esistenza di rapporti tutt'altro che sereni tra i soggetti coinvolti dallo scambio, non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale, non consente di escludere anche solo il sospetto che il giudizio espresso dalla commissione presieduta dal Professore in questione possa essere conseguenza di un turbamento della terzietà dell'organo giudicante. In questi casi grava sul Presidente della commissione un obbligo di astensione rilevante ai sensi dell'art. 51 cpc.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2408 del 8.3.2023

La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è condizione sufficientemente idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente; tuttavia, nell'applicazione concreta di tale principio, è necessario tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l'intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l'idoneità a determinare un condizionamento per il quale difficilmente un Commissario potrebbe restare pienamente imparziale.

*

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisd., sent. n. 329 del 15.5.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c. tenuto conto che l'obbligo di astensione da parte del commissario di un concorso pubblico deve essere dimostrato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio. Nei concorsi universitari, l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, non tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati.

La mera pubblicazione di un testo in collaborazione con uno dei candidati (pubblicazione non meglio identificata e genericamente indicata nel ricorso) non dà luogo di per sé ad alcun interesse confliggente, o ragione di incompatibilità di un membro della Commissione.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

Non comporta l'obbligo di astensione di un componente della Commissione la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l'obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d'interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L'obbligo di astensione invece sussiste quando l'intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato.

*

5. I CRITERI VALUTATIVI

5.1. Predeterminazione dei criteri valutativi

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 150 del 4.1.2023

Quanto previsto dall'art. 18, comma 6, l. 240/2010 è applicabile anche alle procedure di selezione dei ricercatori universitari di cui all'art. 24, l. 240/210. Pertanto, è legittimo il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori e ricercatori dell'Università che stabilisce che le commissioni giudicatrici devono tenere conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando, nel caso in cui quest'ultimo specifichi che la copertura finanziaria del posto bandito derivi dal finanziamento di un progetto di ricerca. E' altresì legittimo il bando che, in combinato disposto con il Regolamento di Ateneo, prevede che nella valutazione preliminare dei candidati sia accertata la coerenza del *curriculum* e dei titoli dichiarati con lo svolgimento della prevista attività di ricerca.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 158 del 25.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Nel determinare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, è legittima la decisione della commissione giudicatrice di una selezione per ricercatori universitari di ritenere di maggiore pregio i lavori svolti dai candidati in compartecipazione con altri ricercatori in luogo dei lavori svolti come singoli autori, nell'ottica di valorizzare i lavori di gruppo e di favorire la partecipazione a bandi di ricerca, nazionali e internazionali, nei quali tendenzialmente si predilige la presentazione di progetti presentati da più ricercatori in *équipe*.

*

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 54 del 3.2.2023

Il bando per la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore di tipo a che includa tra le pubblicazioni valutabili anche la tesi di dottorato è pienamente legittimo in quanto non solo il Regolamento dell'Ateneo in questione, ma anche lo stesso art. 24, comma 2, lett. c) della l. n. 240/2010 prevede la “*valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato [...]*” tra i criteri da osservare nelle procedure selettive in questione.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1251 del 27.2.2023

Alla luce del consolidato orientamento secondo cui all'atto amministrativo sono applicabili per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., laddove la commissione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore di tipo b) introduca un sub-criterio tra i criteri di valutazione preliminare con riferimento ai titoli e al *curriculum* dei candidati previsti nel bando, la natura di sub-criterio di tale più specifico parametro deve emergere dai verbali della commissione secondo il criterio di interpretazione di buona fede *ex* art. 1366 c.c. In particolare, deve emergere la configurabilità del nuovo criterio come specificazione di quello elencato



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

alla lettera precedente – l’aver seguito una sequenza non gerarchica esclude una diversa conclusione ermeneutica – e la natura specificativa deve indurre la Commissione a rispettare quanto meno lo stesso tetto massimo di punteggio, salvo poi una sua distribuzione interna.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2318 del 6.3.2023

Ai fini della valutazione preliminare dei ricercatori di tipo B la Commissione giudicatrice non deve adottare criteri stringenti in quanto finirebbe per anticipare il giudizio più puntuale riservato alla successiva fase della discussione pubblica; la Commissione giudicatrice non può determinare criteri e parametri aggiuntivi, rispetto al D.M. 243/2011, per la valutazione preliminare tali da operare una restrizione dell’ambito di rilevanza degli elementi da ponderare, in violazione della norma primaria (l.n. 240/2010), né dal richiamato decreto ministeriale (D.M. 243/2011).

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023

Riguardo ai criteri per la valutazione preliminare dei candidati è sufficiente per la Commissione riportarsi a quanto previsto dal DM 243/2011, il quale contiene un’articolata definizione di indicatori e descrittori delle prestazioni e dei parametri capaci di incidere sulla formulazione del giudizio finale della commissione, idonei ad oggettivizzare in maniera soddisfacente l’ampiezza della discrezionalità valutativa.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3845 del 17.4.2023

L’articolo 3, comma 2, punto b, del DM n. 243 del 2011, inequivocabilmente chiarisce che la congruenza delle pubblicazioni attiene e deve, pertanto, essere vagliata, in rapporto al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e all’eventuale profilo definitivo esclusivamente tramite



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate, non sussistendo margini, dunque, per introdurre parametri di apprezzamento ulteriori, stante anche la ratio della previsione di scongiurare la predisposizione di bandi profilati o “ad personam”.

*

Tar Liguria, sez. I, sent. n. 573 dell'8.6.2023

Le procedure concorsuali devono essere presiedute da regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri valutativi da parte della commissione giudicatrice. Tale operazione comporta l'autolimitazione della discrezionalità tecnica dell'organo esaminatore, con la conseguente impossibilità di fare successivamente applicazione di parametri di giudizio diversi o di non applicare quelli prestabiliti.

*

5.2. Specificazione dei criteri predeterminati

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023

Non è illegittimo l'operato della Commissione che specifichi ulteriormente i criteri già prefissati per l'attribuzione dei punteggi, pur sempre nel rispetto di questi e del punteggio massimo attribuibile per ognuno; in tal caso, non si è in presenza di parametri integrativi o di sub-criteri di valutazione, bensì della motivazione, sia pure sintetica, in base alla quale la Commissione ha attribuito i punteggi nei limiti del tetto massimo fissato nel verbale n. 1.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 845 del 16.3.2023

Non è irragionevole la scelta della Commissione di riservare quasi il 90% dei punti alle pubblicazioni e solo il 10% ai titoli, qualora fonti sovraordinate si limitino a prescrivere che, nell'assegnazione dei punteggi, alle pubblicazioni doveva esser attribuito “non meno del 70% del punteggio massimo”.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 618 del 17.3.2023

È infondata la censura del ricorrente riguardante la strutturazione del sistema dei punteggi e la fissazione di un'altissima soglia per l'idoneità (50/100), non solo in virtù della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice ma anche in considerazione del fatto che il ricorrente non offre elementi concreti e apprezzabili per indurre a ritenere che le denunciate storture e irrazionalità del sistema apprestato dalla commissione si siano riverberate così negativamente sul punteggio ottenuto da precludergli il conseguimento dell'idoneità.

*

Tar Liguria, sez. I, sent. n. 573 dell'8.6.2023

Le procedure concorsuali devono essere presiduate da regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri valutativi da parte della commissione giudicatrice. Tale operazione comporta l'autolimitazione della discrezionalità tecnica dell'organo esaminatore, con la conseguente impossibilità di fare successivamente applicazione di parametri di giudizio diversi o di non applicare quelli prestabiliti.

*

6. L'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE

6.1. Discrezionalità tecnica

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 107 del 31.1.2023

Nell'ambito di una procedura pubblica per la selezione di ricercatori, spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1392 del 3.3.2023

Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza, dell'arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di *par condicio competitorum*, senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo.

*

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 845 del 16.3.2023

La commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

In relazione ai calcoli fatti dalla parte ricorrente che intenda rivedere in *pejus* i punteggi assegnati al controinteressato ed in *melius* i punteggi che le sono stati attribuiti, si tratta con ogni evidenza di uno sconfinamento nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione, che è del tutto inammissibile, in quanto, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi anche con riguardo alla valutazione dei titoli.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 618 del 17.3.2023

La discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice - sottratta al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che tale discrezionalità sia stata resa in modo irrazionale - si esplica non solo sul riguardo al versante “valutativo” della procedura, ma anche rispetto alla definizione preventiva dei criteri che tale valutazione informano e regolano. Ne discende che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

*

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 226 del 29.3.2023

Le valutazioni operate dalla commissione di concorso sui titoli e sulle pubblicazioni dei concorrenti sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnica, per cui queste sono censurabili davanti al giudice amministrativo soltanto in caso di errori o illogicità manifeste - che nella specie, come si vedrà di seguito, non sono ravvisabili -, non potendo il giudice sostituire la propria soggettiva valutazione a quella dei commissari.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3840 del 17.4.2023

È inammissibile la censura riguardante le valutazioni, ampiamente discrezionali, svolte dalla Commissione di concorso in ordine al “peso” da riconoscere, quale pubblicazione, alla tesi di dottorato e, quindi, al sub-punteggio da assegnarle nell'ambito del tetto massimo di punti (70) previsto per le



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

pubblicazioni: valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che siano affette da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità o palese arbitrarietà.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 dell'8.5.2023

Nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l'Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati): nell'attribuire i punteggi l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfiggere il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare diversamente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

Le operazioni valutative della Commissione valutatrice sono caratterizzate dall'esercizio di discrezionalità tecnica, il che delimita il sindacato spettante al Giudice amministrativo.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1915 del 19.6.2023

In materia di concorsi pubblici, le valutazioni della commissione esaminatrice sono espressione di un'ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e icu oculi dalla sola lettura degli atti.

Nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l'Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati): invero, nell'attribuire i punteggi l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

È infondato il motivo di ricorso a mezzo del quale parte ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 76 del D.P.R. 455/2000, sostiene che, in conseguenza di una dichiarazione mendace, la controinteressata doveva essere esclusa dalla procedura; al riguardo è sufficiente osservare che anche a voler ritenere sussistente una dichiarazione mendace alla stessa conseguirebbe "l'eliminazione" di ogni effetto derivante dal titolo falsamente attestato (quindi l'azzeramento del punteggio per il titolo in questione), non anche l'esclusione o la decadenza dalla procedura.

*

6.2. Motivazione

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 3004 del 22.2.2023



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Non emergono profili di manifesta illogicità, incongruenza, arbitrarietà e travisamento laddove le valutazioni di una commissione per la selezione per un posto di ricercatore universitario siano analitiche, motivate e coerenti nel mettere in evidenza i profili di maggiore valore relativi all'attività di ricerca e alla produzione scientifica di un candidato rispetto ad un altro.

La valutazione comparativa che la commissione è chiamata ad effettuare nelle procedure per la selezione per un posto di ricercatore universitario è un raffronto globale sull'idoneità dei candidati e non una mera sommatoria dei titoli posseduti da ciascuno, dove tutti gli elementi valutativi - profilo curricolare, attività di ricerca, produzione scientifica - confluiscono in un unico giudizio, pertanto l'eventuale omissione di un titolo non sarebbe in grado di viziare il giudizio complessivo sotto il profilo dell'eccesso di potere. La valutazione, infatti, non si basa semplicemente su criteri contabili e quantitativi, ma piuttosto e soprattutto sul merito dei titoli, a prescindere dal numero di essi.

*

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 128 del 23.2.2023

Qualora nell'ambito di un concorso per la chiamata di un ricercatore di tipo b), la commissione individui tra i criteri di valutazione la determinazione "analitica" dell'apporto individuale del candidato per i lavori in collaborazione, risulta non esaustivo - quanto al profilo motivazionale - il mero riferimento al voto numerico, che non consente di comprendere le ragioni delle votazioni assegnate in relazione all'apporto qualitativo del candidato.

Laddove la commissione di un concorso per la chiamata di un ricercatore di tipo b) si autovincoli ad assegnare punteggi ai soli incarichi per l'"attività didattica" e non all'"attività seminariale" o di mera "assistenza alla didattica", la valutazione (e la conseguente attribuzione di un punteggio) degli incarichi di un candidato aventi ad oggetto attività seminariale e di assistenza alla didattica deve considerarsi illogica o palesemente erronea.



STUDIO LEGALE
CARROZZA PIGNATELLI

www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023

Il carattere analitico della valutazione da compiere nelle procedure comparative per ricercatori universitari impone alla Commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati sceverando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 7237 del 27.4.2023

Nei concorsi universitari non può pretendersi la formulazione di una motivazione analitica, titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione, essendo all'uopo sufficienti dei giudizi sintetici sui vari candidati che siano in grado di descrivere il complessivo profilo dello studioso, il suo grado di maturità, le sue principali o più ricorrenti tematiche di ricerca, la sua aderenza al profilo oggetto del bando, tuttavia – alla luce del vaglio sulla coerenza, ragionevolezza, logicità, consequenzialità e congruente motivazione del giudizio espresso dalla Commissione che spetta al giudice in simili giudizi – deve essere accolto il ricorso che censura la decisione effettuata dalla Commissione viziata sotto il profilo del difetto di motivazione, non essendo affatto evincibile l'iter logico che ha condotto all'individuazione del vincitore a fronte di una ritenuta sostanziale omogeneità dei candidati.

*

6.3. Valutazione preliminare

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il DM 243/2011, ai fini della valutazione preliminare, non richiede alcuna griglia di valutazione, né è necessario che la Commissione attribuisca punteggi con la relativa graduatoria e, ciò, in ragione del fatto che dette attività sono riservate alla fase successiva di discussione orale. Ne consegue che la valutazione preliminare consiste in un giudizio complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati., finalizzato all'individuazione dei candidati da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

Deve essere rigettato il ricorso che impugni il motivato e diffuso giudizio operato su titoli, curricula e produzione scientifica dei candidati, in sede di valutazione preliminare, quando non siano presenti quegli elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere lamentati dalla parte ricorrente, quali l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o l'inattendibilità delle valutazioni, il difetto di motivazione o di istruttoria immediatamente rilevabili, sui quali, solo, può estendersi lo scrutinio del Giudice amministrativo.

*

6.4. Valutazione globale

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

La valutazione comparativa che costituisce l'esito finale della valutazione della Commissione consiste in un raffronto globale e complessivo della capacità dei candidati e non impone che ogni singolo giudizio debba riportare una specifica valutazione comparativa.

*

6.5. Erronea attribuzione del punteggio

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 128 del 23.2.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Laddove la commissione di un concorso per la chiamata di un ricercatore di tipo b) si autovincoli ad assegnare punteggi ai soli incarichi per l'“attività didattica” e non all'“attività seminariale” o di mera “assistenza alla didattica”, la valutazione (e la conseguente attribuzione di un punteggio) degli incarichi di un candidato aventi ad oggetto attività seminariale e di assistenza alla didattica deve considerarsi illogica o palesemente erronea.

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 235 del 18.4.2023

È illegittima l'attribuzione di un punteggio eccessivo in relazione a ciascun elemento di valutazione (relativamente ai titoli e alle pubblicazioni), rendendosi impossibile valorizzare in modo concreto e reale il diverso curriculum dei candidati. L'attribuzione di un punteggio eccessivamente elevato al singolo elemento di valutazione comporta un appiattimento verso il basso della rilevanza del lavoro svolto dai candidati ed estrinsecatosi in pubblicazioni scientifiche, rendendo del tutto illogica la previsione di un ampio numero di pubblicazioni valutabili, laddove il punteggio massimo ne precluda la reale valorizzazione essendo esso agevolmente raggiungibile in presenza di un numero ridotto di esse.

*

6.6. Pubblicazioni e titoli valutabili

Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 158 del 25.1.2023

Qualora il bando per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010 ponga l'obbligo in capo ai candidati di inoltrare l'elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione datato e firmato, è legittima la decisione della commissione giudicatrice di non attribuire alcun punteggio a tale voce qualora il candidato si limiti ad indicare i titoli nel *curriculum*, anche se allegato alla domanda.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

E' legittima la decisione della commissione giudicatrice di una selezione per ricercatori universitari di considerare ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato solo le pubblicazioni effettivamente prodotte agli atti, non potendo porre in essere un esame approfondito delle ulteriori pubblicazioni non prodotte in sede concorsuale.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 130 del 10.2.2023

I *poster* – opere destinate ad illustrare, nei convegni, il pensiero del relatore attraverso particolari tecniche grafiche basate su immagini e rispettive descrizioni – sono contributi che di regola hanno valore divulgativo più che scientifico ancorché vengano inseriti in siti web di associazioni scientifiche. Pertanto, nell'ambito di una procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), ai fini della valutazione dei *poster* alla stregua di pubblicazioni non è sufficiente che questi siano stati accettati su EPOS, né che abbiano ottenuto in tal modo la registrazione Doi (*Digital object identification*), occorrendo, invece, che la commissione accerti che siano stati sottoposti ad un doppio referaggio.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III *ter*, sent. n. 3004 del 22.2.2023

Non emergono profili di manifesta illogicità, incongruenza, arbitrarietà e travisamento laddove le valutazioni di una commissione per la selezione per un posto di ricercatore universitario siano analitiche, motivate e coerenti nel mettere in evidenza i profili di maggiore valore relativi all'attività di ricerca e alla produzione scientifica di un candidato rispetto ad un altro.

La valutazione comparativa che la commissione è chiamata ad effettuare nelle procedure per la selezione per un posto di ricercatore universitario è un raffronto globale sull'idoneità dei candidati e non una mera sommatoria dei titoli posseduti da ciascuno, dove tutti gli elementi valutativi - profilo



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

curriculare, attività di ricerca, produzione scientifica - confluiscono in un unico giudizio, pertanto l'eventuale omissione di un titolo non sarebbe in grado di viziare il giudizio complessivo sotto il profilo dell'eccesso di potere. La valutazione, infatti, non si basa semplicemente su criteri contabili e quantitativi, ma piuttosto e soprattutto sul merito dei titoli, a prescindere dal numero di essi

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5676 del 9.6.2023

È irragionevole che non sia dato risalto al possesso della specifica abilitazione a professore di seconda fascia (ASN) per il settore BIO/08 conseguita dalla originaria ricorrente, svilendosi, di fatto, un titolo di specifico rilievo per la selezione di un ricercatore di tipo B, nell'ampia e generica categoria dei "premi e riconoscimenti", alla quale è riconosciuto un solo punto massimo conseguibile, dovendosi ritenere detta scelta connotata da una irrazionalità di fondo, non potendosi porre sullo stesso piano una concorrente dotata di ASN e una del tutto sfornita.

*

6.7. Voto numerico

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1392 del 3.3.2023

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la "motivazione numerica", oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione, a patto che siano stati precedentemente fissati, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3840 del 17.4.2023

Ai fini della legittimità dell'iter valutativo che si conclude con l'attribuzione di un voto numerico, non è necessaria la suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub-punteggi, quando la Commissione abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio: a fortiori, quindi, non è necessario il frazionamento del sub-punteggio in ulteriori componenti numerici relativi a ciascuno degli elementi che compongono il sub-criterio a cui quel dato sub-punteggio si riferisce.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 dell'8.5.2023

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la “motivazione numerica”, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione, a patto che siano stati precedentemente fissati, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate; se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

La previsione di un motivato giudizio analitico, anziché di un punteggio numerico, contenuta nel regolamento dell'Università degli studi di Trento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, è coerente con i principi fondamentali della legge n. 240 del 2010.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

6.8. Verbalizzazione

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 277 del 16.3.2023

Il verbale della commissione di un concorso pubblico, così come i voti apposti dalla Commissione sulle prove scritte nonché le sottoscrizioni apposte dai componenti della Commissione sugli elaborati dei concorrenti, costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato. Analogamente devono ritenersi assistiti da fede privilegiata

Non inficia la validità e l'esistenza del verbale della Commissione – che non è un atto collegiale ma solo un documento che attesta il contenuto della volontà collegiale – l'apposizione delle firme dei Commissari in data successiva a quella di svolgimento della riunione, ben potendo la redazione del verbale avvenire non contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione.

*

6.9. Forme di riunione della commissione

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. n. 159 del 2.5.2023

Le forme di riunione e decisione collegiale, anche telematica, permettono un concorso simultaneo di tutti i membri ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, in modo tale che la decisione finale possa formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo e libero di tutti i componenti, e tale modalità è incompatibile con la predisposizione del contenuto della decisione da parte di due di essi.

*

6.10. Sulla formazione e l'utilizzo di una graduatoria

Tar Calabria, Catanzaro sez. I, sent. 580 del 12.4.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il regolamento che si esprime in termini di “candidati meritevoli di chiamata” e prevede una “scala comparativa di merito” (espressione che, a prescindere dalla formulazione letterale, è ragionevolmente da intendersi nel senso della formazione di una scala comparativa ordinata), nel complesso depone nel senso della formazione di una graduatoria di merito, mentre non si giustificerebbe nel caso di valutazione polarizzata esclusivamente intorno all’unico candidato idoneo. Pertanto, deve ritenersi illegittima la determinazione dell’Ateneo che ha rigettato l’istanza di scorrimento sul presupposto (erroneo) della mancata formazione di una graduatoria.

La qualità di idoneo in una graduatoria ancora efficace non attribuisce, a fronte della carenza in organico di professionalità corrispondenti, un diritto soggettivo all’assunzione e ciò in quanto la pubblica amministrazione non è vincolata a sopperire a tale carenza, dovendo preliminarmente verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge e della necessaria provvista finanziaria per il reclutamento di personale. Ne consegue che, ove l’amministrazione si determini a colmare il vuoto d’organico, a fronte dell’alternativa tra assumere il nuovo personale attingendo dalla graduatoria efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del favor ordinamentale per l’utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o comunque di ragioni di interesse pubblico prevalente, le quali devono comunque in ogni caso essere puntualmente indicate all’atto di assumere le relative determinazioni.

*

6.11. Congruenza del profilo scientifico

Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 dell’8.5.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La congruenza dell'attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, donde tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione “in sede di valutazione comparativa”.

*

Tar Liguria, sez. I, sent. n. 573 dell'8.6.2023

La congruenza dell'attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti ad un concorso universitario a posti di docente o ricercatore, onde tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa. Pertanto, la scelta della commissione di non assegnare il massimo dei punti ad un titolo solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è indetto il concorso non risulta tecnicamente censurabile, ma rientra nel c.d. merito scientifico e, come tale, non è sindacabile dal giudice amministrativo.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5676 del 9.6.2023

La congruità dell'attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura rappresenta uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti, mentre l'individuazione del nesso di interdisciplinarietà non può essere rimesso alla scelta soggettiva dei commissari ma deve basarsi su una preventiva tipizzazione operata a livello normativo.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

7. LA PROPOSTA DI CHIAMATA E LA CHIAMATA

7.1. Poteri del Dipartimento

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023

È illegittima la decisione del Dipartimento di non chiamare il vincitore del concorso sorreggendo la sua decisione con una (non dichiarata) eventuale inadeguatezza dei componenti della Commissione, avendoli esso stesso scelti.

*

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 98 del 15.6.2023

L'attribuzione della chiamata alla competenza del Consiglio dipartimentale rientra anch'essa nell'autonomia regolamentare dell'Ateneo; ciò trova conferma nella novella introdotta nell'articolo 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010 che, rinviando all'Università la determinazione definitiva in ordine alla chiamata, prevede anche per gli altri atenei italiani la possibilità di individuare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'organo competente in materia, purché diverso dalla Commissione valutatrice.

*

7.2. Rapporto tra Consiglio di Dipartimento e Commissione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023

Risulta fondato il motivo con il quale l'appellante lamenta l'illegittimità della delibera del Consiglio di dipartimento, laddove, nel decidere di non chiamare il vincitore, lo ha fatto non esprimendo le considerazioni che gli competono (quali ad esempio il venir meno dell'esigenza di ricoprire quel posto), bensì operando valutazioni che sono invece riservate ad un altro organo (la Commissione) che concorrono al conseguimento del risultato finale. L'illegittimità è tanto più evidente se si considera che



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

il Consiglio ha una composizione tale da non assicurare né l'imparzialità, né la competenza specifica della commissione.

*

8. I PROFILI PROCESSUALI

8.1. Interesse a ricorrere

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 861 del 25.1.2023

Deve essere dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso gli atti relativi ad una procedura di valutazione comparativa indetta per l'assegnazione di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato qualora il controinteressato, vincitore del concorso in questione, abbia integralmente eseguito il contratto di cui all'art 24, comma 3. lett. b), l. 240/2010, laddove l'appellante non abbia palesato alcun attuale interesse ad una pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti della procedura nella prospettiva di un'eventuale e futura azione di risarcimento danni.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 130 del 10.2.2023

Nell'ambito di un ricorso per l'annullamento degli atti di una procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), qualora l'accoglimento di uno dei motivi di ricorso consenta alla parte ricorrente di ottenere un risultato finale superiore a quello della sua concorrente, tale motivo deve essere prioritariamente esaminato sulla base della cd. "ragione più liquida" in ossequio ai principi di economia processuale e di sinteticità della motivazione.

*

Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1392 del 3.3.2023

È inammissibile per carenza di interesse, per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, il motivo di diritto tramite il quale il ricorrente si limiti a lamentare l'arbitrarietà dell'attribuzione ai due



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

candidati del medesimo punteggio pur in presenza di un maggior impegno didattico della ricorrente senza, però, indicare quale diverso punteggio avrebbe dovuto attribuirsi all'uno e all'altro, restando indimostrato che una diversa valutazione di tale parametro avrebbe consentito alla ricorrente di superare il vincitore del concorso.

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 5765 del 5.4.2023

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un concreto vantaggio dall'accoglimento delle censure formulate. Pertanto, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che comporterebbe al più l'esclusione del candidato vincitore, ma non l'ammissione del ricorrente che non ha impugnato il giudizio negativo (tale da non consentire, comunque, l'affidamento dell'incarico) attribuitogli dalla Commissione o il travolgimento dell'intera procedura.

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3845 del 17.4.2023

La improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non può ritenersi integrata dalla circostanza che non abbiano costituito oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti gli atti depositati nel giudizio di primo grado dall'Ateneo (il verbale del Consiglio di dipartimento, riferito e la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha approvato detta chiamata). Infatti, nel caso di invalidità ad effetto caducante la concatenazione tra gli atti è così stretta e indissolubile che l'annullamento in sede giurisdizionale del primo travolge in via automatica il secondo, il quale deve considerarsi perciò stesso "caducato" per il solo effetto dell'annullamento dell'atto presupposto e



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

l'estensione dell'annullamento all'atto presupponente si verifica "anche quando questo non sia stato impugnato" e trova un impedimento nel solo caso in cui con detto atto posteriore sia stato conferito un bene o una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l'atto presupposto.

*

8.2. Silenzio inadempimento

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 180 del 8.2.2023

E' illegittimo il silenzio serbato dal MIUR sulla proposta di chiamata deliberata Consiglio del Dipartimento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010 ai fini del rilascio – previa acquisizione del parere della Commissione per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale – del nulla osta alla nomina di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

*

8.3. Giudizio di altra Commissione

Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 226 del 29.3.2023

Il richiamo ai giudizi espressi da un'altra Commissione nell'ambito di un'altra procedura concorsuale non può rilevare in alcun modo a sostegno delle censure dedotte. La semplice circostanza che i titoli e le pubblicazioni del ricorrente, in altra procedura indetta dalla stessa Amministrazione, ma composta da due commissioni diverse, abbiano ottenuto punteggi più favorevoli rispetto a quelli oggetto di odierna contestazione, e il fatto che il ricorrente in quell'occasione si sia persino collocato in posizione migliore rispetto al controinteressato, non sono sufficienti, da soli, e in assenza di indici sintomatici di travisamento o illogicità, a dimostrare l'illegittimità dell'operato della commissione che, nella procedura



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

di cui è causa, ha attribuito agli stessi titoli e alle stesse pubblicazioni dell'interessato un punteggio sfavorevole, determinandone un peggiore posizionamento in graduatoria.

*

8.4. Sulle altre fonti

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023

La l. n. 240/2010, pur garantendo l'autonomia del singolo ateneo e affidando la chiamata alla discrezionalità della sua potestà regolamentare, subordina tale autonomia al “rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori”; testo che conferma la sussistenza del principio della necessaria esperienza dei soggetti chiamati a comporre le commissioni di valutazione nel settore oggetto di chiamata.

*

8.5. Sul risarcimento del danno

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2226 del 2.3.2023

L'acclarata illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento implica l'accoglimento della domanda risarcitoria limitatamente al danno patrimoniale, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale (*sub specie* di danno morale), non essendosi in presenza di illecito che abbia violato diritti fondamentali della persona.

In relazione alle richieste di risarcimento del danno patrimoniale va premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda, il ricorrente ha l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall'attività amministrativa illegittima; b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno; d) l'elemento soggettivo, nel senso che l'attività illegittima deve essere imputabile all'amministrazione (all'apparato amministrativo) a titolo di dolo o colpa.

*

Tar Toscana, sez. I, sent. n. 372 dell'8.4.2023

Deve essere rigettato il ricorso proposto per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla condotta colposa dell'Amministrazione, fondato su una chance di vincita della selezione qualificata dal ricorrente come "seria ed apprezzabile", quando, di converso, sia già stata accertata l'impossibilità, anche in termini di probabilità, di conseguire il bene della vita sperato. La tecnica risarcitoria della perdita di chance (considerata come una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole) garantisce, infatti, l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione.

*

Tar Marche, sez. I, sent. n. 362 del 20.6.2023

Con riguardo alla quantificazione del danno, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da mancato percepimento delle retribuzioni, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente per conto dell'Università resistente. Infatti, non risultano collaborazioni della ricorrente presso l'Università e non risulta dimostrato l'aliunde perceptum, nonostante la produzione della documentazione previdenziale da parte della ricorrente.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il Collegio ritiene quindi di quantificare il danno da perdita di chance in via equitativa considerato che il conseguimento del bene della vita, in assenza delle illegittimità individuate nella procedura impugnata, è da intendersi non in termini di certezza, ma solo rilevante probabilità. Vi è quindi il nesso causale tra la condotta illegittima della p.a., lesiva della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, e la ragionevole probabilità di conseguimento anticipato del titolo. Il danno comprende gli effetti patrimoniali causati dalla perdita di una rilevante chance di ottenere il titolo di ricercatore presso l'Ateneo la relativa retribuzione, nonché il danno curricolare e la perdita di successive occasioni professionali. Oltre a ciò, tenuto conto del pregiudizio lamentato dalla ricorrente in ordine all'incidenza del mancato

conferimento dell'incarico sulle sue condizioni di vita professionale e personale, il Collegio ritiene di riconoscere al ricorrente, a titolo di danno esistenziale, una somma ulteriore determinata in via equitativa, ritenendo che il superamento tardivo del concorso abbia indubbiamente comportato disagi materiali e professionali valutabili, appunto, in via equitativa.

*

8.6. Rapporto tra istanza accesso e giudizio

Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 618 del 17.3.2023

L'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente deve essere accolta in quanto funzionale all'impugnazione dei medesimi atti di cui è richiesta l'ostensione e, correlativamente, alla tutela del bene della vita anelato dal ricorrente, dovendosi ritenere sussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare in relazione al rischio, specificamente prospettato nella domanda di accesso, di riassegnazione ad altre posizioni delle risorse che erano state appostate per il reclutamento di ricercatori per il SSD di riferimento.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

8.7. Sulla improcedibilità delle censure a causa dell'illegittimità della Commissione

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 5766 del 5.4.2023

La illegittima costituzione della commissione giudicatrice, determina di per sé l'accoglimento del ricorso e la conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura, a partire da tale fase e fino alla relativa conclusione; a ciò consegue altresì, quale effetto conformativo della presente decisione, che la procedura dovrà essere rinnovata, a partire da tale fase, con la nomina di una nuova commissione priva del vizio rilevato, la quale provvederà a porre in essere le attività di propria competenza. A ciò consegue, ulteriormente, l'improcedibilità delle censure svolte dal ricorrente avverso le valutazioni svolte dalla commissione, in quanto l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice, dando luogo all'incompetenza dell'organo, si traduce in un suo radicale difetto di legittimazione ad operare, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni compiute e degli atti adottati e con l'ulteriore effetto che l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso.

*

8.8. Sugli atti non immediatamente lesivi

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 580 del 12.4.2023

La deliberazione del Consiglio di Dipartimento con la quale, su impulso del Direttore Risorse Umane, è stata formulata proposta di copertura del posto vacante mediante nuova selezione, essa è di per sé priva di immediata lesività avendo natura di mero atto interno; lesività viceversa caratterizzante invece il decreto rettorale di indizione della nuova selezione.

*

8.9. Sul silenzio nella richiesta di chiarimenti

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 9981 del 12.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È inammissibile l'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta della ricorrente di chiarire i requisiti inerenti il sistema di reclutamento dei ricercatori in quanto l'obbligo di provvedere in capo alla P.A. scaturisce in conseguenza di una norma che attribuisce espressamente al privato il potere di presentare un'istanza rivolta all'Amministrazione, che è, pertanto, obbligata a provvedere. Negli altri casi, il riconoscimento della sussistenza dell'interesse all'avvio e alla tempestiva conclusione del procedimento non è automatico, ma implica la verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo e non di un potere discrezionale in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente.

*

9. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4710 del 10.5.2023

Nell'ordinamento non è rintracciabile una norma che imponga in via generale che in sede di riedizione della procedura venga disposta la nomina di una nuova commissione. La violazione del principio di imparzialità va constatato in ciascuna concreta e specifica situazione. La sostituzione della commissione si impone solo nei casi in cui risulti necessario per esigenze di trasparenza e imparzialità apparendo, a mero titolo esemplificativo necessaria la rinnovazione del giudizio previa nomina di una nuova commissione nelle ipotesi, ad esempio, di annullamento degli atti del concorso per motivi che siano chiaro sintomo di parzialità o di probabile condizionamento di qualcuno dei Commissari.

*

10. LA TUTELA CAUTELARE

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ord. n. 43 del 10.1.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Nell'ambito di un ricorso per l'annullamento degli atti relativi ad una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore di tipo b, sotto il profilo del *periculum*, non sussiste il pericolo grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. quando sia già stata effettuata l'assunzione della controinteressata. La domanda cautelare deve quindi essere rigettata.

*

Tar Molise, sez. I, ord. n. 3 del 12.1.2023

Deve essere respinta la domanda cautelare per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto da ricercatore che si fondi su una non corretta valutazione dei profili dei candidati da parte della commissione. Da una contestazione di tal genere non emergono, infatti, elementi sintomatici di una manifesta illogicità e irragionevolezza nell'operato della commissione.

*

Tar Lazio, sez. III ter, ord. n. 410 del 20.1.2023

Nell'ambito di un ricorso per l'annullamento degli atti di una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tra cui le operazioni di valutazione della commissione, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all'accoglimento del ricorso, attesa la discrezionalità tecnica che connota le valutazioni della commissione giudicatrice. L'istanza cautelare, pertanto, deve essere respinta.

*

Tar Puglia Lecce, sez. II, ord. n. 68 del 30.1.2023

Sussiste il *fumus* di fondatezza della domanda con la quale la ricorrente – candidata alla selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato – lamenta che la commissione abbia attribuito un punteggio ai candidati in relazione al criterio della “consistenza complessiva della



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

produzione scientifica”, criterio da considerarsi del tutto eccentrico e auto-creato dall’amministrazione. In primo luogo, infatti, tale criterio rientra *ex art.* 3 DM 243/2011 tra i criteri da utilizzare per “la valutazione preliminare comparativa dei candidati”, ovvero al fine della scrematura iniziale della platea dei partecipanti, e non anche ai fini della successiva fase della discussione; in secondo luogo, il bando in questione non prevedeva di attribuire alcun punteggio alla produzione scientifica complessiva. La sussistenza del *periculum* è insita nelle ovvie conseguenze negative, in punto di successiva progressione di carriera, derivanti dall’ulteriore esecuzione dell’atto impugnato. Pertanto, deve essere accolta la domanda cautelare.

*

Tar Lombardia, sez. I, ord. n. 127 del 30.1.2023

Nell’ambito di un ricorso per l’annullamento degli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di ricercatore di tipo B, le ragioni del ricorrente che abbia proposto una domanda cautelare possono trovare adeguata e più compiuta tutela mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito *ex art.* 55, comma 10, c.p.a.

*

Tar Calabria, sez. I, ord. n. 60 del 2.2.2023

Nell’ambito di un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo b, sussiste il *fumus boni iuris* laddove il bando preveda tra i requisiti di ammissione “*Aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, ovvero aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della Legge 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, aver usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, Legge 4 novembre 2005, n. 230 per almeno tre anni anche non consecutivi?, stabilendo che “La durata dei suddetti contratti può essere cumulata fra loro” e la commissione abbia considerato tale ultima disposizione non riferibile alla durata di tutti i contratti menzionati, compreso quello di ricercatore di tipo a.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 619 del 15.2.2023

La questione giuridica della equipollenza/equivalenza fra il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione in archeologia deve essere approfondita nella naturale sede di merito. Pertanto, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, deve ritenersi prevalente l'interesse generale al mantenimento della *res adhuc integra* e, quindi, essere accolta l'istanza cautelare proposta con appello e, per l'effetto, sospesa l'esecutività della sentenza impugnata.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. II, ord. 101 del 24.2.2023

La domanda cautelare proposta nell'ambito di un ricorso per l'annullamento degli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b deve essere rigettata qualora la parte ricorrente non abbia fornito puntuali e specifiche allegazioni in ordine al prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile, limitandosi ad affermare che esso risulterebbe *in re ipsa*.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, ord. n. 993 del 27.3.2023

Il registro INI-PEC (l'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005) non può essere utilizzato al fine di procedere alla notifica del ricorso tramite indirizzo di posta elettronica del soggetto individuato come controinteressato qualora abbia ad



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

oggetto questioni estranee all'attività professionale svolta, dovendosi essa ritenere nulla e da rinnovare nelle forme previste dagli artt. 138 e ss. c.p.c., con modalità cartacea.

*

Tar Sicilia, Catania, sez. I, ord. n. 206 del 21.4.2023

Appare assistito da fumus boni iuris il ricorso che contesti che, in violazione delle norme di gara, la commissione ha assegnato al controinteressato il punteggio per 11 pubblicazioni a fronte dell'indicazione nel curriculum di 10 pubblicazioni e in riferimento al quale la Commissione ha proposto di annullare la proposta di graduatoria inserita avanzando, nel contempo, una nuova proposta di graduatoria, "essendo idoneo un solo candidato", ovvero "l'attuale ricorrente".

L'attività di autotutela è rimessa alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione precedente e prescinde dalla previa adozione di provvedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ord. n. 7305 del 28.4.2023

Deve essere accolto il ricorso per l'accesso ai semplici dati anagrafici funzionali all'integrazione al contraddittorio proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. sul presupposto che in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura,



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 5790 del 13.6.2023

Nell'ambito di un concorso per un posto di ricercatore di tipo a, al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione il possesso del dottorato di ricerca ovvero di titolo equipollente, il Giudice ha disposto che sull'equipollenza dei due titoli, ai fini della decisione, è necessario acquisire dal Ministero dell'università e della ricerca una puntuale e motivata relazione sui fatti di causa, assegnando allo stesso il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore.

*

Tar Lombardia, Milano, sez. V, ord. n. 559 del 22.6.2023

Considerato che le questioni prospettate nel ricorso, specialmente per quanto concerne la legittimità del "punteggio cumulativo" asseritamente attribuito dalla Commissione giudicatrice ai candidati, richiedono un grado di approfondimento proprio della fase di merito della causa e ritenuto che, tenuto anche conto dell'esigenza di conciliare, ex art. 12 bis, co. 2, d.l. 68/2022, l'interesse del ricorrente con i tempi per l'attuazione del PNRR, le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 2625 del 27.6.2023

La spontanea – o meno – esecuzione della sentenza impugnata, da parte dell'Università, non priva l'odierno appellante di interesse a contestare la sentenza di primo grado e di lamentare, in appello, l'esistenza di un pregiudizio grave derivante dalla sua esecuzione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Deve essere accolta l'istanza cautelare proposta, considerato che sul piano del fumus boni iuris la sentenza impugnata, nell'accogliere il terzo motivo dell'originario ricorso, non sembra meritevole di condivisione in questa fase di sommaria deliberazione, tenendo a mente, in punto di diritto, l'orientamento circa l'equilibrata composizione di genere nelle commissioni e tenuto altresì a mente, in punto di fatto, che il Tribunale non sembra avere integralmente esaminato l'effettivo modus operandi del Consiglio e le ragioni per le quali le due donne in possesso dei requisiti non sono state nominate, ragioni pur meritevoli di debito approfondimento nel merito, dovendo, nella comparazione tra i contrapposti interessi tipica di questa fase cautelare, mantenere ferma la res controversa fino al giudizio di merito.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ord. n. 3316 del 27.6.2023

Nel caso in cui il ricorso riguardi una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica il rito ex art. 12-bis del D.L. 68/2022, riguardante l'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l'art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui i termini sono di deposito del ricorso sono dimezzati. Pertanto, qualora il ricorso risulta depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni per il deposito il Giudice ritiene di sottoporre alle parti la questione della possibile irricevibilità del ricorso.

La domanda cautelare difetta di periculum in mora, a fronte dell'intervenuta stipulazione del contratto oltretutto di allegazioni sull'irreparabilità del danno, in termini soggettivi e anche nel bilanciamento con l'interesse dell'Amministrazione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

C. ASN

1. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1.1. Il soccorso istruttorio

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023

Nelle procedure di ASN, nei casi in cui non si registra alcuna compilazione in forma incompleta della domanda di partecipazione e l'Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata, tanto che tali dubbi risultano essere dirimenti ai fini del giudizio, a dover essere utilizzato è l'istituto del soccorso istruttorio, finalizzato a garantire la massima collaborazione tra privato ed Amministrazione, nella considerazione della sua attitudine a soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo.

*

1.2. L'allegazione delle pubblicazioni

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9954 del 12.6.2023

Corrisponde a logica e a comune buon senso che le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione in sede di valutazione non possano risolversi in duplicazioni di medesimi lavori, venendo di fatto, diversamente, meno gli stessi caratteri della originalità e dell'innovatività di cui all'art. 4, co.1, lett c) del DM n. 120/2016, nonché la molteplicità stessa dei lavori (la lett. e) del richiamato art. 4, prevede che la Commissione valuti per le pubblicazioni scientifiche "il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate".

*

2. COMMISSIONE

2.1. Requisiti e composizione della commissione

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. 2790 del 16.2.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

E' illegittimo, in quanto in contrasto con gli artt.16 comma 3, lett. i) della l. 240/2010 e 6, comma 9, del d.m. 95/2016, il procedimento di nomina di una commissione per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario laddove la lista dei professori sorteggiabili non sia rappresentativa di tutti i settori scientifici disciplinari ricompresi nel settore concorsuale.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. 2950 del 21.2.2023

E' illegittima la composizione di una commissione di valutazione per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia laddove la nomina di uno dei commissari sia avvenuta a seguito di una valutazione positiva del commissario in applicazione di una circolare emanata in via transitoria dall'Università di appartenenza. I professori universitari, infatti, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della l. 240/2010, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica nazionale solamente a seguito di una valutazione positiva – sotto il profilo dell'effettivo proficuo svolgimento della didattica – da parte dell'Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall'ANVUR.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3500 del 4.4.2023

Non può poi essere condivisa la prospettazione del Ministero secondo cui le tematiche affrontate dal candidato, seppur rientranti nella declaratoria di un settore scientifico disciplinare, non rappresentato in commissione, sono pur sempre ricomprese nel settore concorsuale per il quale il candidato ha presentato domanda e a cui afferiscono tutti componenti della commissione. Tali tematiche non sarebbero estranee ai commissari e questi sarebbero perfettamente in grado di valutare le pubblicazioni che tali tematiche trattano (giacché il settore concorsuale, a differenza del settore scientifico disciplinare, presenta un'estensione maggiore); tuttavia, la sola appartenenza al settore concorsuale dei



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

commissari non rappresenta idonea garanzia di valutazione, come è espressamente previsto dalla sopra richiamata normativa di riferimento.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10185 del 14.6.2023

L'art. 16, co. 3, lett. i), della legge n. 240/2010 garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale, solo laddove ad esso facciano riferimento almeno dieci professori ordinari.

*

2.2. Conflitto di interesse

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 11018 del 30.6.2023

Non c'è alcun conflitto di interesse nel caso in cui un componente della commissione sia stato anche componente della commissione degli esami di profitto nella materia nella quale il ricorrente è, da anni, titolare di cattedra. Il motivo descritto non appare idoneo a determinare una causa di incompatibilità del componente della commissione; in quanto la mera composizione o partecipazione di commissione non risulta idonea a integrare alcuno dei requisiti di cui all'art. 51 c.p.c. se non corredata da elementi idonei a titolo esemplificativo a descrivere ipotesi di commensabilità abituali o simili.

*

3. I CRITERI VALUTATIVI

3.1. Predeterminazione dei criteri valutativi

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 950 del 27.1.2023

Nell'ambito di una procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, l'attività di individuazione dei criteri di valutazione è frutto dell'ampia



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

discrezionalità di cui è fornita la commissione valutatrice per lo svolgimento della propria funzione, ragion per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può entrare nel merito dell'azione amministrativa, dovendo limitarsi a rilevare la sussistenza di vizi *ictu oculi* di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarità o travisamento dei fatti. Pertanto, non può ritenersi irragionevole o illecita la scelta operata dalla commissione di ridurre a cinque anni l'arco temporale entro il quale dovevano essere tratte le pubblicazioni scientifiche utili per la verifica della sussistenza delle mediane.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1503 del 27.1.2023

Nell'ambito di una procedura per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, la valutazione del titolo relativo alla "direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale" mediante l'utilizzo da parte della commissione del criterio della "coerenza con il settore concorsuale" – più stringente di quello stabilito dall'art. 4 del DM 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni, ove è richiesta la coerenza con "le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti", rendendo valutabili non solo le pubblicazioni scientifiche esattamente rientranti nel settore oggetto della procedura concorsuale, ma anche quelle congruenti con attività interdisciplinari in cui rientra il settore oggetto del concorso – deve considerarsi illegittimo, in assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso sul piano normativo, nel caso in cui la commissione giudicatrice non lo abbia preventivamente definito nella seduta di insediamento (*ex art. 5, comma 2, del DM 120/2016*).

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1874 del 2.2.2023

E' illegittimo l'operato di una commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nominata a seguito di una decisione del Tar di annullamento



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

del precedente giudizio di diniego dell'abilitazione che si vincoli ai criteri adottati dalla commissione precedente e poi se ne discosti, senza fornire un'adeguata motivazione.

*

4. L'ATTIVITA' VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE

4.1. Giudizio negativo sulla qualità della produzione scientifica

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 1902 del 23.2.2023

In una procedura di carattere non comparativo come quella per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, la disparità di trattamento non può configurarsi, in quanto la valutazione di un candidato (anche se, in astratto, errata) non può incidere negativamente su quella di un altro. Peraltro, la disparità di trattamento può configurarsi soltanto in presenza di situazioni del tutto identiche, non potendosi ritenere tali quelle in cui solamente alcune pubblicazioni di un candidato siano in comune con quelle di un altro. Pertanto, deve ritenersi legittima la valutazione di una commissione per l'abilitazione scientifica nazionale che consideri di scarsa qualità la produzione scientifica di un candidato, laddove solo alcune pubblicazioni siano in comune con altro candidato rispetto al quale queste siano considerate di pregio, mentre tutte le altre siano state considerate di non adeguata qualità.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 2435 del 13.2.2023

E' illegittimo il giudizio di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia che sia fondato sulla non adeguatezza del "livello di sede editoriale" di alcuni dei lavori della candidata qualora tale valutazione di inadeguatezza non sia precisamente motivata, tanto più laddove la commissione abbia già positivamente considerato l'impatto della produzione scientifica della candidata, accertando il superamento dei valori soglia.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 2736 del 15.2.2023

Il vizio di eccesso di potere del giudizio relativo alla coerenza della produzione scientifica per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia non può da solo sostanziare l'annullamento del provvedimento di valutazione negativa, dal momento che la coerenza della produzione scientifica costituisce solo uno dei parametri necessari ai fini dell'abilitazione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 2799 del 16.2.2023

Nell'ambito di una procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli e il positivo superamento degli indicatori sull'impatto della produzione scientifica non dimostrano la qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento. Pertanto, non è contraddittorio il giudizio di una commissione che, in applicazione dell'art. 6 del d.m. 120/2016, dichiara inidoneo un candidato per il solo mancato raggiungimento del parametro della qualità delle pubblicazioni scientifiche.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1503 del 27.1.2023

Nell'ambito di una procedura per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, viola l'art. 3 del DM 120/2016 la valutazione della commissione che qualifichi in maniera apodittica come di "insufficiente prestigio" la collana editoriale presentata da un candidato con riferimento al titolo "Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio", in quanto rende impossibile comprendere quale sia stato il percorso logico seguito dalla Commissione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

4.2. Discrezionalità tecnica

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 950 del 27.1.2023

Nell'ambito di una procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice. In particolare, nessun vizio può derivare dal fatto che i vari commissari abbiano espresso giudizi sostanzialmente analoghi e che, sulla falsariga di tali giudizi, si sia, poi, espressa la commissione nel suo complesso. Inoltre, è sufficiente che dalla motivazione nella sua interezza emerga un momento di sintesi che, nella specie, essendosi l'unanimità dei componenti espressa negativamente, si risolve in un giudizio di non idoneità all'abilitazione.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2737 del 15.3.2023

Il margine di opinabilità insito nel giudizio scientifico espresso dalla Commissione non può essere oggetto di un sindacato nel merito del giudice amministrativo, che si sostituisca alla competente Commissione per conferire l'abilitazione scientifica nazionale all'esercizio delle funzioni di professore di prima fascia poiché il giudice è chiamato, nel proprio sindacato, a verificare solo che l'attività valutativa della Commissione sia scevra da palesi travisamenti di fatti o atti e da evidenti vizi logici e disparità di trattamento nell'applicazione dei criteri di giudizio, tutti elementi, questi, assenti nel caso in esame, dove la Commissione è ragionevolmente pervenuta al convincimento di una non piena maturità scientifica in capo alla candidata.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare *tout court* la non sussistenza del criterio previsto. In particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, relativamente alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l'intrinseca logicità.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5350 del 31.5.2023

La valutazione di idoneità del candidato che la Commissione di concorso è chiamata a compiere attiene al "merito scientifico" che è sindacabile per vizi di legittimità alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5518 del 6.6.2023

Nella valutazione della maturità scientifica di ciascun candidato, la commissione di concorso deve operare un giudizio sul piano sintetico qualitativo e finale che può anche motivatamente superare l'esito positivo dei giudizi analitici, non assumendo di per sé valore il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici. In questo caso il giudice non è chiamato a sostituire la sua valutazione a quella



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, stante la mancanza di un parametro giuridico di valutazione. Neanche il superamento dei valori soglia può essere enfatizzato come se rappresentasse l'unico elemento certo ed indubitabile della valutazione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9549 del 6.6.2023

Nell'ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell'autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9550 del 6.6.2023

Nell'ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell'autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9551 del 6.6.2023

Nell'ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell'autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9954 del 12.6.2023

Nell'ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell'autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

È immune da vizi il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione che sia sorretto da una adeguata e articolata motivazione che rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questi distinguibile.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Lo svolgimento del referaggio e l'inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell'esame delle pubblicazioni, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell'esaminare



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

le pubblicazioni non può essere condizionato dall'esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all'interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9956 del 12.6.2023

Nell'ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell'autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'Amministrazione, dovendo invece verificare se l'opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5884 del 14.6.2023

Sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi. Le valutazioni della Commissione esaminatrici, le quali, com'è noto, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo se affette dai vizi di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 11018 del 30.6.2023

Il giudizio di un organo di valutazione come quello della commissione di valutazione dell'ASN, che mira a verificare l'idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

*

4.3. Motivazione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 870 del 25.1.2023.

Non può ritenersi manifestamente illogico o palesemente incongruo il giudizio negativo della commissione di una procedura per il conseguimento dell'abilitazione a professore di seconda fascia che, pur dando atto della coerenza delle tematiche affrontate dal candidato con il settore concorsuale di ricerca e dell'adeguatezza delle pubblicazioni, evidenzia più volte i tratti prevalentemente pratici del *curriculum* del candidato, il mancato raggiungimento di un'attività scientifica adeguata sul piano del rigore metodologico, il difetto nell'elaborazione di respiro sistematico ed il taglio sostanzialmente ricognitivo di alcune pubblicazioni.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1871 del 2.2.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

E' illegittimo sotto il profilo del difetto di motivazione il giudizio negativo di una commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia riguardante le pubblicazioni scientifiche di un candidato, qualora tale giudizio non descriva sinteticamente il contenuto delle pubblicazioni ed esprima valutazioni negative del tutto generiche e apodittiche, rendendo impossibile ricostruire quali specifici aspetti di ogni singola pubblicazione siano rivelatori (e perché) dei limiti evidenziati.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1875 del 2.2.2023

Affinché la motivazione dei giudizi resi in sede di abilitazione scientifica nazionale non sia ritenuta apodittica, non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale. E' sufficiente un giudizio di carattere sintetico sulla complessiva produzioni scientifica del candidato qualora sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali del commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 2790 del 16.2.2023

E' illegittimo per difetto di motivazione e per mancato riferimento ai parametri di cui all'art. 4 d.m. 120/2016 il parere negativo (obbligatorio nel caso di specie ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.P.R. n. 95/2016) sulla base del quale è emessa la consequenziale valutazione negativa della commissione per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia che si limiti ad affermare la presenza di un impatto non adeguato delle pubblicazioni in ragione della mancanza di alcune caratteristiche senza specificare quali fossero le pubblicazioni prive di tali caratteristiche e senza ulteriormente circostanziare le suddette affermazioni.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La giustificazione addotta dall'Amministrazione in sede processuale non può sanare il vizio motivazionale degli atti impugnati, ritenendosi inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, specie nelle ipotesi in cui si tratti di attività amministrativa discrezionale. E' pertanto illegittima la scelta di rimpiazzare l'esperto revisore al quale la commissione di una procedura per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia si era rivolta nel corso dei precedenti quadrimestri per il rilascio del parere pro veritate (obbligatorio nel caso di specie ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.P.R. n. 95/2016) laddove in nessun atto del procedimento sia rinvenibile qualsivoglia motivazione che indichi le ragioni della suddetta sostituzione, rese note soltanto nel corso del giudizio.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. 2799 del 16.2.2023

I giudizi sulla qualità della produzione scientifica di un candidato all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che descrivono sinteticamente il contenuto delle pubblicazioni, senza l'evidenziazione di alcuna puntuale nota critica, e si limitano all'enunciazione di un giudizio complessivo di carattere negativo e generico, non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione, devono considerarsi viziati sotto il profilo del difetto di motivazione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3408 del 28.2.2023

E' viziato sotto il profilo del difetto di motivazione il diniego dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario qualora dai giudizi individuali dei commissari, dal giudizio collegiale e dal parere reso dal revisore non sia possibile evincere quali siano le pubblicazioni, tra i prodotti scientifici sottoposti a valutazione, ritenute incoerenti rispetto alle tematiche del settore concorsuale, quali quelle nelle quali sia



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

chiaramente individuabile il ruolo preminente del candidato e quali siano i lavori nei quali il contributo individuale del ricorrente debba essere ritenuto non significativo.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023

Stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare *tout court* la non sussistenza del criterio previsto. In particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, relativamente alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l'intrinseca logicità.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7380 del 2.5.2023

E' illegittimo per difetto di motivazione il giudizio espresso dalla Commissione consistente nella mancata riconducibilità al settore concorsuale di riferimento delle pubblicazioni presentate dalla candidata ove fornisca alcuna concreta giustificazione che possa far comprendere, all'interprete esterno, le ragioni per cui gli studi compiuti dalla candidata non possano essere ricondotti, in nessun modo, nel settore di riferimento.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La motivazione contenuta nel giudizio finale, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado, ancorché in maniera sintetica, di far comprendere quali siano le ragioni per cui, non in astratto ma in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo neppure rientrare nell'ambito di materie interdisciplinari ad esso connesse, non essendo ammissibile, per converso che, così come occorso nel caso di specie, la valutazione si limiti ad affermare sic et simpliciter la mancata coerenza dei lavori scientifici presentati, senza fornire alcuna motivazione tangibile in merito alla decisione di adottare una tale valutazione di segno negativo.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7709 dell'8.5.2023

L'estrema sinteticità del giudizio non lascia trasparire il ragionamento logico che ha portato la Commissione a ritenere determinante per il riconoscimento dell'abilitazione scientifica il fatto che la ricorrente appaia nell'ambito delle pubblicazioni presentate, solo in un lavoro scientifico quale ultimo autore donde siccome tale circostanza non è prevista in alcuna previsione normativa il giudizio espresso in siffatte forme deve essere annullato.

Al fine dell'espressione del giudizio collegiale finale, la normativa non pretende una motivazione ipertrofica che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell'odierna controversia ove si richiede l'esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l'esame analitico delle singole pubblicazioni presentate da parte dei singoli Commissari, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio collegiale che rappresenta il risultato di tale



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l'iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi dei candidati.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 8404 del 17.5.2023

Sono illegittime le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale espresso dalla Commissione di concorso ove non siano supportate da alcuna motivazione sufficientemente idonea a consentire all'interprete di ricostruire l'iter logico seguito per propendere per la non abilitazione del candidato.

Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, *“la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un'apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione”*.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 23.5.2023, n. 8768

È illegittimo il giudizio della Commissione sotto il profilo del difetto di motivazione del giudizio espresso ove ai fini del mancato ottenimento dell'abilitazione scientifica abbia concluso nel senso della mancata originalità ed innovatività dei temi trattati, tuttavia senza fornire alcuna concreta giustificazione, limitandosi la stessa Commissione, tanto nei giudizi individuali, quanto nel giudizio complessivo, a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di un apporto originale, che è, talaltro, solo uno dei criteri valutativi.

Nel caso specifico in cui la Commissione di concorso abbia ripetuto il medesimo giudizio per ciascuna delle monografie presentate dal ricorrente, senza tenere conto, pertanto, della peculiarità di ogni singola



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

opera, ovvero del suo diverso impatto scientifico, ne deriva un giudizio eccessivamente generico, in quanto non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione (*“il carattere sostanzialmente identico dei giudizi deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alternativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, sez. III n. 309/2017, n. 2781/2018, n. 5916/2019)”*).

La motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5518 del 6.6.2023

Nella valutazione della maturità scientifica di ciascun candidato, la commissione di concorso deve operare un giudizio sul piano sintetico qualitativo e finale che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici, non assumendo di per sé valore il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici. In questo caso il giudice non è chiamato a sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, stante la mancanza di un parametro giuridico di valutazione. Neanche il superamento dei valori soglia può essere enfatizzato come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9551 del 6.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La rilevanza dei temi prescelti e dei risultati in relazione al settore disciplinare costituisce una valutazione pienamente rientrante in quelle di spettanza della commissione, che salvo gli stringenti limiti sopra evidenziati non è sindacabile in sede giudiziaria e che nel caso di specie appare adeguatamente sorretta da motivazione.

Lo svolgimento del referaggio e l'inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell'esame delle pubblicazioni, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell'esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall'esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all'interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9956 del 12.6.2023

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10732 del 26.6.2023



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Deve ravvisarsi la carenza logico-motivazionale del giudizio di diniego dell'abilitazione derivante dalla (quasi) opposta valutazione delle medesime pubblicazioni offerte da due candidati da parte della stessa Commissione esaminatrice. Infatti, nelle stesse identiche pubblicazioni che hanno contribuito in maniera preminente o comunque significativa al giudizio positivo di altra candidata, sono obliterate nel giudizio collettivo che ha riguardato il ricorrente, e vengono esaminate in maniera fugace e negativa nei giudizi individuali dei commissari.

*

4.4. Motivazione rafforzata

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023

A fronte del superamento di tre 'mediane', la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l'interessato non può conseguire l'abilitazione a professore; la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre 'mediane') il giudizio la ragione per la quale si pervenga ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell'ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall'analisi degli stessi indici.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 11018 del 30.6.2023

È immune da vizi il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione che sia sorretto da una adeguata e articolata motivazione che rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questi distinguibile.

È immune da vizi il giudizio della commissione che giustifichi le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e indichi l'iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività, apparendo idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

pervenire all'esito del giudizio negativo in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, dovendosi escludere l'insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione. La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste infatti nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Non è necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel caso di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo puntuale e analitico. Rimane chiaramente ferma la possibilità per il ricorrente di formulare una nuova richiesta, né la valutazione svolta dalla commissione può ritenersi vincolata al precedente giudizio positivo se adeguatamente motivata.

*

4.5. Analiticità della valutazione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2737 del 15.3.2023

Non è possibile esigere una valutazione analitica, del resto nemmeno necessaria ai fini concorsuali, dell'interessa di ciascuna delle opere presentate da ogni candidato al fine di esprimere una valutazione complessiva della sua attività scientifica.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 5449 del 30.3.2023

L'art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 sebbene non pretenda una valutazione analitica - titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione - richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9551 del 6.6.2023

Il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la Commissione, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l'esito positivo dei giudizi analitici. Non è necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi e le criticità.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 11018 del 30.6.2023

Non è necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel caso di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo puntuale e analitico. Rimane chiaramente ferma la possibilità per il ricorrente di formulare una nuova richiesta, né la valutazione svolta dalla commissione può ritenersi vincolata al precedente giudizio positivo se adeguatamente motivata.

*

4.6. Il giudizio della Commissione

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10870 del 28.6.2023

Il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la Commissione, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l'esito positivo dei giudizi analitici.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

4.7. Rapporti tra giudizio del singolo commissario e giudizio collegiale

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1873 del 2.2.2023

E' illegittimo per difetto di motivazione il diniego all'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia in cui il giudizio negativo sulle pubblicazioni sia motivato sulla base della mancanza di coerenza delle stesse con le tematiche del settore concorsuale, qualora una parte dei commissari si limiti a esprimere una valutazione del tutto apodittica senza in alcun modo specificare quali delle predette pubblicazioni difetterebbero di coerenza e le motivazioni alla base di un siffatto giudizio. Inoltre, il giudizio negativo su un profilo del candidato (nel caso di specie sulle pubblicazioni) deve essere esplicitato anche nell'ambito del giudizio collettivo: quest'ultimo deve considerarsi privo di motivazione sotto il profilo della valutazione delle pubblicazioni *ex art. 4 DM 120/2016* qualora si limiti a dare atto di un giudizio negativo sulla maturità scientifica della candidata, espresso con una maggioranza di 3/5 dei Commissari, senza altro specificare.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3268 del 27.2.2023

E' adeguatamente motivato, nonché conforme a quanto previsto dal D.M. 120 del 2016, il provvedimento di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale fondato sulla mancata soddisfazione del parametro relativo alla "qualità della produzione scientifica", laddove dai giudizi individuali dei commissari sia possibile rinvenire un giudizio apprezzabilmente analitico, tale da consentire di escludere l'espressione di valutazioni avulse dalla previa considerazione dei contenuti delle pubblicazioni e, sulla scorta di tali valutazioni, il giudizio finale sia il risultato di un'analisi consequenziale, immune da irragionevolezza se non travalicando la soglia dell'opinabilità o della non condivisione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3408 del 28.2.2023



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

E' viziato sotto il profilo del difetto di motivazione il diniego dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario che sia caratterizzato dalla sostanziale identità dei giudizi individuali dei commissari, del giudizio collegiale e del parere reso dall'esperto revisore, in quanto manifesta la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione, in violazione dell'art. 3 del D.M. n. 120 del 2016

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3622 del 6.3.2023

È illegittimo il giudizio collegiale che si appiattisca totalmente sui giudizi individuali: in tal senso va rilevato come l'utilizzo della medesima formulazione sia indicativo dell'illegittimità della motivazione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9550 del 6.6.2023

La censura secondo cui il giudizio collegiale sarebbe illegittimo perché meramente riproduttivo di quello di uno dei Commissari non appare fondata sia perché non vi è una reale esatta corrispondenza, sia soprattutto perché il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso. Così come la convergenza di valutazioni è un elemento che rafforza la solidità della non irragionevolezza del giudizio, se non della stessa sua inopinabilità, piuttosto che eroderne l'attendibilità.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9954 del 12.6.2023

Per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione è legittimo che il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assumendo ciò un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10186 del 14.6.2023

Il giudizio collegiale deve riflettere, mediante un'adeguata attività di sintesi, le valutazioni dei singoli commissari al fine di far emergere la volontà dell'organo collegiale all'unanimità, ovvero a maggioranza, dei propri componenti. È illegittima, pertanto, la difformità tra la valutazione collegiale in punto di originalità delle pubblicazioni presentate dalla candidata, giudicate in termini negativi, a fronte di tre giudizi individuali di segno opposto e di due commissari che non si sono neppure pronunciati sullo specifico punto.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10870 del 28.6.2023

Fino a quando invece si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, non può obliterare la posizione espressa dall'organo statale appositamente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione "individuale" dell'interessato.

*

4.8. Illegittimità del singolo giudizio individuale

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3622 del 6.3.2023

Sono illegittimi i giudizi espressi dai singoli commissari che appaiono sostanzialmente identici, manifestando così la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle singole valutazioni), costituendo sintomo della mancanza di analiticità della motivazione.

È intrinsecamente contraddittorio il singolo giudizio reso dal commissario allorché da un lato confermi l'aderenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale per poi sostenere l'eterogeneità delle stesse.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

4.9. Giudizio a maggioranza

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 870 del 25.1.2023.

Nell'ambito di una procedura per il conseguimento dell'abilitazione a professore di seconda fascia, la circostanza che due commissari su cinque abbiano espresso una valutazione positiva del candidato non richiede una più estesa esposizione delle ragioni della valutazione conclusiva di segno negativo che sia stata raggiunta a maggioranza. Il giudizio finale, infatti, rappresenta una sintesi coerente dei giudizi della maggioranza dei commissari, non essendo in alcun modo previsto che in esso si debba dar conto con una specifica motivazione della posizione dei commissari che sono rimasti in minoranza.

*

4.10. Applicazione dei criteri valutativi

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1646 del 30.1.2023

E' illegittimo il provvedimento di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia laddove la commissione, in violazione dell'art. 4, comma 4, del D.M. 76/2012, si limiti a valutare le pubblicazioni presentate, senza procedere ad un esame degli altri titoli allegati dal candidato, in quanto la norma sopra richiamata non prevede alcuna facoltà per l'organo di valutazione di derogare ai criteri ivi previsti.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 1875 del 2.2.2023

E' errato il giudizio di una commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che, con riferimento alle pubblicazioni, valuti come insoddisfacente l'apporto individuale di un candidato che sia stato sempre primo o ultimo nome, ovvero secondo e contestualmente *corrisponding author*, in tutti – ad eccezione di uno – i lavori presentati.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 2435 del 13.2.2023

Con riferimento al giudizio di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, la “ripetitività di temi e luoghi della ricerca” quale elemento negativo espresso dalla commissione giudicatrice sulla complessiva preparazione e attività scientifica di un candidato fa riferimento ad un criterio del tutto estraneo rispetto a quelli dettati dal art. 4 del D.M. n. 120/2012 e non può di per sé incidere sui criteri di valutazione indicati nel bando.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. 2864 del 17.2.2023

La commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario deve attenersi ai presupposti valutativi da essa stessa fissati nel verbale di insediamento. Pertanto deve ritenersi illegittimo il giudizio di inidoneità in cui tali presupposti non siano stati esplicitamente presi in considerazione dalla commissione.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3338 del 27.2.2023

Il provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale è viziato sotto il profilo del difetto di motivazione laddove non attribuisca al candidato il titolo della “partecipazione al collegio dei docenti” sul presupposto che le riunioni a cui il candidato abbia partecipato siano stati incontri meramente informali e non veri e propri collegi dei docenti, laddove il ricorrente smentisca per *tabulas* la natura informale di tali riunioni.

Nella valutazione di un titolo che preveda la valutazione, alternativamente, del conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica o dell’affiliazione ad accademie di prestigio, il provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale è viziato sotto il profilo del difetto di motivazione



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

laddove la commissione non attribuisca tale titolo al candidato senza considerare la sua affiliazione ad accademie di prestigio, ben potendo prescindere dal possesso di premi e di riconoscimenti in accademie di prestigio, trattandosi di due criteri da valutarsi in via alternativa, ciascuno sufficiente per l'ottenimento del titolo.

Il provvedimento di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale è viziato sotto il profilo del difetto di motivazione nel caso in cui la commissione non attribuisca al candidato il riconoscimento del titolo delle "specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l'abilitazione", laddove il criterio si limiti a richiedere l'indicazione della casistica, solo eventualmente documentata, e il candidato alleggi tali esperienze senza documentarle.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3408 del 28.2.2023

E' viziato sotto il profilo del difetto di motivazione il diniego dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario qualora la commissione stabilisca nel verbale di insediamento che terrà in considerazione, nella sua valutazione, la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione e poi non provveda a tale determinazione, nemmeno con riferimento alle pubblicazioni presentate in cui gli autori sono riportati in ordine alfabetico.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2126 del 1.3.2023

Nella valutazione delle pubblicazioni del candidato, nell'ambito del criterio «apporto individuale nei lavori in collaborazione», la commissione per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

funzioni di professore universitario deve valutare l'apporto del singolo candidato in relazione alla coerenza delle tematiche scientifiche, il numero di coautori, l'ordine degli autori e le eventuali dichiarazioni riportate a tal fine dagli autori all'interno della pubblicazione stessa e non piuttosto limitarsi a "contare" il numero di quelle in cui un singolo candidato sia risultato primo, ultimo o autore corrispondente, e secondo o penultimo autore. Pertanto, laddove la commissione, anziché procedere ad una valutazione dell'apporto individuale del candidato, si sia limitata a dare atto della sua collocazione numerica nell'elenco degli autori, attestando il suo giudizio su tale constatazione di fatto, senza alcun approfondimento istruttorio, il suo *modus operandi* non può considerarsi conforme alla disciplina normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023

L'impact factor, quale parametro oggettivo per verificare il superamento delle mediane, non si presta ad essere utilizzato nel giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare ai sensi del citato articolo 7 del d.m. n. 120/2016. Siffatto giudizio, difatti, presuppone un apprezzamento del contenuto delle singole pubblicazioni da parte della competente Commissione. La circostanza che i Commissari abbiano rilevato che l'impact factor di alcune pubblicazioni è inferiore alla media non rappresenta una motivazione adeguata dell'insufficiente qualità delle stesse, non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute.

È illegittimo il giudizio della Commissione che rilevi la settorialità dei temi trattati non figurando tale criterio tra gli altri criteri di valutazione della qualità della produzione scientifica di cui all'articolo 7 del d.m. n. 120/2016.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

La Commissione incorre nella violazione dell'art. 4 comma 1, lett. e), del d.m. n. 120/2016, laddove assuma il criterio della continuità scientifica sulla base delle sole “pubblicazioni” e non di tutta la “produzione scientifica” della ricorrente.

*

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3622 del 6.3.2023

È illegittimo il giudizio che nega l'abilitazione scientifica che sia basato sul rilievo internazionale delle riviste sulle quali sono pubblicati i lavori scientifici nel caso in cui si tratti di un professore di seconda fascia, in quanto l'art. 3, comma 2 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 prevede la rilevanza della sola comunità nazionale di riferimento della ricerca del candidato.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7380 del 2.5.2023

L'art. 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9551 del 6.6.2023

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell'abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive, sia per titoli che per pubblicazioni.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5884 del 14.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Il raggiungimento da parte di un candidato dei “valori soglia” altro non è che il soddisfacimento, da parte sua, dei parametri quantitativi in presenza dei quali egli è ammesso alla procedura valutativa, la quale, però, – e solo in seconda battuta – ha ad oggetto il giudizio circa l’effettiva qualità della produzione scientifica: i suddetti valori sono dunque prerequisiti minimi, necessari affinché il candidato venga sottoposto alla valutazione qualitativa. Ne discende che il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento a tali valori non può incidere sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, poiché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, ancorché collegati, nel senso che solo una produzione che superi i “valori soglia” può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. “Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente”.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10117 del 14.6.2023

L’art. 4 del DM 120/2016 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10186 del 14.6.2023

Il criterio della eterogeneità dei temi trattati (ovvero, al contrario, quella della monotematicità) non è tra quelli previsti dal d.m. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, con discendente illegittimità dell’operato della commissione valutatrice.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10870 del 28.6.2023



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

È legittimo il giudizio della commissione che neghi l'abilitazione sul presupposto della mancanza dei canoni di originalità e innovatività delle pubblicazioni non sembrando, in particolare per idoneità relative a professore di prima fascia, possa prescindersi, salvo casi del tutto eccezionali, dall'accertamento di aspetti originali e innovativi (nel senso di contribuire al progresso della ricerca) nella produzione del candidato.

*

4.11. Congedi parentali

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3500 del 1.3.2023

Considerato che i congedi parentali, per definizione, “giustificano” l'astensione dall'attività lavorativa, deve escludersi che il loro utilizzo possa determinare, di per sé, una penalizzazione della “carriera” del soggetto che ne fruisce.

*

4.12. Il parere *pro veritate*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3500 del 4.4.2023

L'art. 16, comma 3, lett. i), l. n. 240/2010, recepito in sede di normazione secondaria dall'art. 8, co. 5, del D.P.R. n. 95/2016, prevede che quando nessuno dei Commissari appartiene allo specifico settore scientifico disciplinare in cui si è formato il curriculum professionale della ricorrente, la Commissione è obbligata ad acquisire il parere scritto *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7416 del 2.5.2023

Nel caso in cui la P.A. non abbia dato prova di avere dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale di rivalutazione del candidato, si deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

convenuta di dare esecuzione al giudicato, concludendo, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, il procedimento già avviato, e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Università e della Ricerca di "riesaminare la posizione della ricorrente tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito" con il correlato divieto di "inserire surrettiziamente, [come invece fatto in precedenza] (...), nuovi elementi di giudizio esterni rispetto al parere medesimo, ponendo in essere de facto un nuovo ed autonomo giudizio".

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10185 del 14.6.2023

La disposizione che prevede che la commissione possa acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati (obbligata nel caso in cui nessuno dei componenti appartenga allo specifico settore disciplinare del candidato) è volta a garantire ai candidati una valutazione completa ed esaustiva delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 120/2016, che dovendo essere condotta seguendo i criteri predeterminati dall'art. 4 del medesimo decreto, non può non essere effettuata se non da soggetti esperti dello specifico settore disciplinare.

*

4.13. Il difetto di istruttoria

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 7274 del 28.4.2023

Deve essere accolto il ricorso che dimostri un gravissimo difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione espressa dalla Commissione sul curriculum e, in generale, sull'esperienza scientifica del candidato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione all'esito di siffatta disamina superficiale e contraddittoria, assume di possedere i titoli richiesti dal D.M. 120/2016.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

4.14. Altri elementi di valutazione

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3500 del 4.4.2023

Non può essere condivisa la prospettazione di parte appellante, secondo cui dovrebbero essere considerati afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare i soli candidati già strutturati nel sistema universitario, ovverosia i candidati che abbiano già superato una procedura comparativa e che, per effetto di tale procedura, siano stati formalmente chiamati a svolgere le proprie funzioni di ricerca o di insegnamento in un determinato settore scientifico disciplinare. Sotto tale profilo parte appellata coglie nel segno, affermando che quello dell'afferenza attiene alla corrispondenza di materia tra l'area di disciplina del docente candidato e l'area di disciplina nel cui contesto, in ragione della preparazione e delle competenze specifiche dei commissari, avverrà la valutazione; quello della strutturazione presso un Ateneo attiene, evidentemente al profilo lavorativo e organizzativo della carriera del docente.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5350 del 31.5.2023

Il ricorrente è chiamato ad argomentare l'irragionevolezza del giudizio reso nella specifica procedura in esame e non a sovrapporre un nuovo giudizio a quello già non irragionevolmente reso dalla competente Commissione di valutazione, nonché a sovrapporre giudizi di ragionevolezza tratti da altre procedure o da altre fasi concorsuali.

*

4.15. Nuova abilitazione ASN

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9956 del 12.6.2023

L'intervenuta attribuzione dell'ASN in favore della ricorrente nell'ambito della nuova procedura indetta per gli anni 2021-2023 non può costituire elemento decisivo per ritenere l'erroneità e la illegittimità del



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

precedente giudizio di inidoneità, anche laddove come sostenuto da parte ricorrente l'abilitazione sarebbe stata conseguita sulla base sostanzialmente degli stessi titoli.

*

4.16. Scorporo del voto della Commissione

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9550 del 6.6.2023

L'operazione compiuta dal ricorrente di scorporare dal complesso della valutazione di ciascun giudizio individuale dei Commissari, anche di quelli che concludono per il non riconoscimento dell'abilitazione, singole espressioni di apprezzamento riferite ai lavori del candidato per poter essere poi sommate ai giudizi positivi espressi dai due Commissari che si sono espressi favorevolmente non appare confacente alla complessità di un giudizio che intanto non è numerico, ma poi è soprattutto riferito all'insieme della produzione scientifica del candidato. Come tale dunque non è meramente riducibile ad una operazione matematica tra espressioni positive ed espressioni negative, a prescindere dalle conclusioni finali cui perviene ciascun singolo giudizio individuale.

*

4.17. Congruenza del profilo scientifico

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9956 del 12.6.2023

La congruenza dell'attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura rappresenta uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per valutare il profilo scientifico dei candidati; al contempo l'individuazione del nesso di interdisciplinarietà afferendo alle "tematiche" trattate nei lavori scientifici sottoposti per quanto sia necessariamente basata sulla preventiva classificazione dei settori operata a livello ministeriale, investe altresì aspetti di discrezionalità tecnica rimessi alla Commissione.

*



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

5. I PROFILI PROCESSUALI

5.1. Interesse a ricorrere

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 10117 del 14.6.2023

Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del principio –costantemente affermato in giurisprudenza – secondo cui in presenza di un provvedimento pluri-motivato, l’omessa contestazione di tutti i profili motivazionali dell’atto rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse poiché, se anche fossero accolte tutte le doglianze mosse, il provvedimento non sarebbe annullabile, potendo sorreggersi sulle ragioni non contestate. Poiché il provvedimento impugnato risulta incentrato su elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli investiti dalle censure proposte, deve trovare applicazione il c.d. principio di resistenza, secondo cui la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento è sufficiente ex se a sorreggere il dispositivo, con conseguente difetto di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento delle censure sollevate, stante l’impossibilità di provvedere all’annullamento del provvedimento lesivo, sorretto da ulteriori ed autonomi profili motivazionali.

*

5.2. Allegazioni a domanda di annullamento

Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 3410 del 28.2.2023

Deve essere rigettato il ricorso del candidato cui sia stata negata l’abilitazione scientifica nazionale proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego laddove questo sia motivato sulla base della valutazione negativa della sua produzione scientifica, ma il candidato ricorrente non abbia allegato al ricorso la domanda di partecipazione alla procedura, con la conseguenza che non sono esaminabili le pubblicazioni cui ha fatto cenno e, quindi, non è possibile giungere ad una piena valutazione circa l’appropriatezza delle censure proposte.



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

*

5.3. Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2180 dell'1.3.2023

Il decreto decisorio sul ricorso straordinario, avente ad oggetto un concorso universitario, una volta divenuto definitivo, è assimilabile al giudicato amministrativo ed è quindi suscettibile di essere azionato nel giudizio di ottemperanza.

*

6. LA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO

6.1. Vincolatività giudicati

Tar Lazio, sez. IV, sent. 2799 del 16.2.2023

La commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario non è vincolata al giudicato scaturente da precedenti pronunce del giudice amministrativo che abbiano annullato i giudizi espressi sul candidato da altre commissioni in precedenti tornate abilitative.

Pur in presenza di pronunce di annullamento dei giudizi di inidoneità espressi su un candidato nell'ambito di precedenti procedure abilitative, la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di una nuova tornata abilitativa non è tenuta all'applicazione del principio del c.d. "one shot temperato", che presuppone che l'Amministrazione debba pronunciarsi sulla medesima vicenda.

*

6.2. Ottemperanza

Tar Lazio, sez. IV, sent. 2788 del 16.2.2023

Una sentenza del giudice amministrativo di annullamento del giudizio di inidoneità all'abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia espresso dalla precedente commissione che si limiti ad affermare che gli studi di una data materia



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

risultano pienamente coerenti con il settore concorsuale, impone alla nuova commissione il solo limite di non disconoscere la riconducibilità di tale materia al settore concorsuale in oggetto, lasciandola libera di esprimere un nuovo giudizio circa la concreta riferibilità delle pubblicazioni presentate dal ricorrente alla materia in oggetto. Le conclusioni della nuova commissione – di tenore analogo a quelle cui era pervenuta la commissione nel provvedimento impugnato – che affermano l’attinenza di una sola pubblicazione alla materia riconducibile al settore concorsuale di cui alla procedura di abilitazione e sulle quali si fonda il nuovo giudizio negativo sono quindi pienamente legittime.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III *bis*, sent. n. 5512 del 31.3.2023

Nel caso in cui la P.A. non abbia dato prova di avere dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale di rivalutazione del candidato, si deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato, concludendo il procedimento già avviato, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza; occorre altresì nominare, in caso di inutile scadenza del predetto termine, il Commissario ad acta attingendo alle risorse interne all’amministrazione, il quale, entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione all’amministrazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3314 del 30.3.2023

Il Collegio ritiene opportuno puntualizzare, poi, che la responsabilità dell’amministrazione non è elisa o attenuata dalla circostanza che l’atto illegittimo sia stato annullato per difetto di motivazione.



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

Nel caso in esame, infatti, il difetto di motivazione riscontrato ha inciso, oggettivamente, sulla possibilità di effettuare un'adeguata valutazione del profilo riguardante i titoli scientifici dell'interessato.

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7416 del 2.5.2023

Nel caso in cui la P.A. non abbia dato prova di avere dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale di rivalutazione del candidato, si deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato, concludendo, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, il procedimento già avviato, e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Università e della Ricerca di "riesaminare la posizione della ricorrente tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito" con il correlato divieto di "inserire surrettiziamente, [come invece fatto in precedenza] (...), nuovi elementi di giudizio esterni rispetto al parere medesimo, ponendo in essere de facto un nuovo ed autonomo giudizio".

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9639 del 7.6.2023

Sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., allorché l'amministrazione non risulta aver dato esecuzione alla sentenza mediante la quale il collegio ha annullato il provvedimento con cui veniva rigettata la domanda per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia per il settore.

*

6.3. Risarcimento del danno

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3314 del 30.3.2023

Il candidato che sia stato ritenuto inidoneo dalla Commissione e dopo aver conseguito l'abilitazione nazionale (a seguito di un ricorso giurisdizionale) sia stato effettivamente chiamato a ricoprire la



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

posizione cui ambiva, non significa affatto che l'interessato abbia diritto ad ottenere un ristoro corrispondente alle retribuzioni non conseguite nel periodo compreso tra l'originario provvedimento negativo e la successiva abilitazione nazionale, in quanto non esiste alcun automatismo tra il conseguimento dell'abilitazione scientifica e l'inquadramento presso una Università.

La natura del danno è da inquadrarsi nella fattispecie di perdita di *chance*.

Il riconoscimento del danno da perdita di *chance* presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura della prova certa di una probabilità di successo, almeno pari al cinquanta per cento.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 7416 del 2.5.2023

A titolo di *astreinte*, ai sensi dell'art. 114 co. IV lett. e) c.p.a., la somma di euro € 600,00/die che sarà dovuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a far data dalla sua notifica a cura di parte ricorrente, con condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.

*

Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 5610 del 7.6.2023

Al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di *chance* è necessario che il danneggiato dimostri, anche se presuntivamente, ma sempre in base a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza in concreto



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Tale risarcimento può essere preteso indipendentemente dal grado di probabilità di realizzazione dell'evento.

7. LA TUTELA CAUTELARE

Tar Lazio, Roma, sez. IV, ord. n. 1636 del 30.1.2023

Nell'ambito di un ricorso proposto per l'annullamento del giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, devono essere disposti gli incumbenti istruttori richiesti dal ricorrente al fine di ottenere ogni elemento utile a verificare la conoscenza da parte di ciascun commissario di un livello di lingua idoneo a consentire un'agevole comprensione delle pubblicazioni prodotte dal ricorrente/candidato in tale lingua.

*

Tar Lazio, Roma, III bis, ord. n. 3810 del 8.3.2023

Il mancato adempimento al termine di 60 giorni per dare integrale ottemperanza alla pronuncia relativa alla rivalutazione della domanda presentata dalla parte ricorrente ai fini della sua idoneità all'ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale è valutato ai fini della concessione delle misure previste dall'art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per assicurare che sia data tempestiva integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda.

*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, ord. n. 2113 del 20.4.2023

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 58 del c.p.a. per la proposizione di una nuova domanda cautelare in corso di giudizio se le sopravvenienze evidenziate dalla ricorrente non rappresentano un mutamento rilevante delle circostanze di causa ai sensi del menzionato articolo, considerando in



www.slcarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it



**Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa
in materia di concorsi universitari e ASN**

www.unicolab-osservatorio.it

info@unicolab-osservatorio.it

particolare gli approdi di cui all'ordinanza già resa e non impugnata, che non appaiono toccati da quanto evidenziato come novità nei motivi aggiunti e nella rinnovata domanda cautelare.



www.scarrozzapignatelli.it

segreteria@slcp.it